



TRIBUNALE DI CUNEO



CARTA DEI SERVIZI 2025

Con la collaborazione di Aste Giudiziarie

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

Tribunale di CUNEO

1. PRESENTAZIONE	5
2. INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI	6
2.1 <i>Principi e finalità della carta</i>	6
2.2 <i>Le norme ed i principi ispiratori.....</i>	7
3. CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI	11
3.1 <i>L'accesso ai servizi</i>	11
3.2 <i>Come arrivare</i>	12
3.3 <i>Recapiti</i>	13
3.4 <i>Area territoriale di competenza</i>	14
4. ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE.....	17
4.1 <i>Il Tribunale come istituzione</i>	17
4.2 <i>La struttura dell'Ufficio</i>	18
a) <i>Area Amministrativo-Contabile</i>	19
b) <i>Area Civile.....</i>	28
c) <i>Area Penale</i>	35
5. I SERVIZI	41
5.1 <i>Introduzione ai servizi</i>	41
a) <i>Area Amministrativo-Contabile</i>	42
b) <i>Area Civile.....</i>	43
c) <i>Area Penale.....</i>	170
d) <i>Diritti di copia e contributi unificati.....</i>	187
6. LA QUALITA'	190
6.1 <i>La politica della qualità.....</i>	190
7. GLOSSARIO	193

1. PRESENTAZIONE

Questa “*Carta dei Servizi*” rappresenta la testimonianza dell’impegno formale e sostanziale dell’Ufficio fondato sulla ricerca della qualità e della migliore fruibilità dei servizi offerti alla cittadinanza e agli operatori di Giustizia.

L’obiettivo della Carta è illustrare in modo organico e sistematico i servizi offerti ai cittadini dall’Ufficio Giudiziario attraverso un linguaggio diretto, efficace e trasparente, nel rispetto dei vincoli tecnici ed istituzionali imposti dal linguaggio giuridico.

Lo scopo della Carta dei Servizi è di avvicinare il cittadino/utente all’Ufficio Giudiziario al fine di creare i presupposti per un’interazione più proficua e consapevole, basata sulla reciprocità delle relazioni, sulla fiducia, sulla collaborazione e sulla trasparenza.

Questa iniziativa è intesa come un “patto di qualità” che consente all’utente di conoscere in maniera preventiva i servizi offerti dal Tribunale, così da risparmiare tempo e presentarsi agli sportelli già informato circa le procedure previste e le formalità richieste: la necessità di copie, di marche da bollo, della documentazione a corredo delle istanze e delle richieste, ecc...

Il Presidente

2. INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI

Il progetto della Carta dei Servizi è quello di migliorare il rapporto con l'utenza creando nuovi canali di comunicazione grazie all'ausilio di nuove tecnologie. In tale direzione, la Carta dei Servizi si propone di sviluppare modalità di comunicazioni efficaci ed interattive nei confronti dei cittadini e degli avvocati, organizzando e rendendo noti i vari servizi offerti.

2.1 Principi e finalità della carta

La Carta dei Servizi si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27/01/1994 e al Decreto Legislativo n.286/1999.

Il Tribunale di Cuneo, nell'erogare i propri servizi, s'impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali:

- **Uguaglianza e imparzialità:** *i servizi erogati sono forniti secondo imparzialità ed equità, sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di sesso, di nazionalità, o di altri aspetti connessi alla propria condizione. Il Tribunale di Cuneo mantiene la riservatezza dei dati personali e s'impegna ad adottare iniziative per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze dei soggetti disabili;*
- **Continuità:** *l'erogazione dei servizi è svolta in maniera continuativa, tenendo conto degli orari definiti, dei periodi festivi e delle cause di forza maggiore. Il Tribunale s'impegna a comunicare preventivamente eventuali*

cambiamenti o interruzioni programmate nell'erogazione del servizio, in modo da garantire, per quanto possibile, una riduzione dei disagi;

- ***Partecipazione e trasparenza:*** *il Tribunale di Cuneo promuove un'adeguata informazione e partecipazione dei dipendenti al miglioramento del servizio erogato;*
- ***Efficacia ed efficienza:*** *il Tribunale di Cuneo s'impegna a perseguire l'obiettivo del miglioramento continuo, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio erogato, adottando le soluzioni strutturali, tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee, compatibilmente con le risorse disponibili.*

2.2 Le norme ed i principi ispiratori

La realizzazione di una Carta dei Servizi risponde all'obbligo normativo comune a tutte le Pubbliche Amministrazioni che erogano servizi pubblici di rendere visibile gli standard di qualità dei propri servizi, tutelando gli utenti di tali servizi.

Nel settore Giustizia non vi è alcun obbligo normativo a realizzare delle Carte dei servizi poiché non vi è erogazione di un bene materiale o un servizio potenzialmente acquistabile a libero mercato.

I servizi resi dal Tribunale derivano dall'assolvimento di precisi procedimenti normativi di carattere vincolante e non sono resi secondo la logica del "consumatore/utente", ma in risposta di diritti esigibili da tutti i cittadini e in relazione a doveri precisi che discendono dalle norme nazionali.

Tribunale di CUNEO

Il Tribunale di Cuneo ha quindi scelto di realizzare la Carta dei Servizi, come scelta di trasparenza e qualità del proprio *modus operandi*.

Di seguito è riportato un breve riepilogo normativo e regolamentare che contestualizza la realizzazione della Carta dei Servizi quale strumento divenuto vincolante nell'ambito del percorso di rinnovamento ormai avviato da diversi anni dalla Pubblica Amministrazione.

*** *** ***

Tribunale di CUNEO

Riferimenti normativi

Legge n. 241/1990 (e successive modifiche quali L.15/2005 e D.L. 35/2005)	Il presente testo di legge nel rappresentare lo storico cambio di rapporto tra P.A. e Cittadino disciplina l'attività amministrativa e determina i principi generali ai quali questa deve ispirarsi: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.
<i>"Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"</i>	
Direttiva del 27 gennaio 1994 (D.P.C.M. 27/01/1994 in Gazzetta Ufficiale 22/02/1994 n.43)	Disciplina i principi cui si uniformano le pubbliche amministrazioni che erogano servizi pubblici. In particolare sono dettagliati gli strumenti, ovvero l'adozione di standard di qualità e le modalità di tutela degli utenti e cittadini.
<i>"Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"</i>	
Testo del decreto-legge 12 maggio 1995 n. 163 coordinato con la legge di conversione 11 luglio 1995 n.273.	La legge obbliga l'adozione della Carta dei Servizi, degli uffici relazioni con il pubblico (URP) e delle Conferenze dei servizi al fine di presidiare e garantire la qualità nei servizi pubblici.
<i>Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni (in Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1995 n.160)</i>	
D.Lgs. N. 165/2001 (e successive modifiche)	All' art. 11 prevede che ogni P.A. nell'ambito della propria struttura individui uffici di relazione con il pubblico rispondendo alla duplice esigenza di garantire la trasparenza amministrativa e la qualità dei servizi e di fornire uno strumento organizzativo adeguato alle esigenze di attuazione delle funzioni di comunicazione istituzionale e contatto con i cittadini.
<i>"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"</i>	

Tribunale di CUNEO

Legge n. 150/2000 <i>"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"</i>	Circoscrive nell. Art. 8 i compiti e la riorganizzazione degli uffici di relazione con il pubblico. Stabilisce inoltre all' art. 5 che le P.A. definiscano attività di informazione e di comunicazione al fine di illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento.
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2002 <i>"Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"</i>	L'allora Ministro della Funzione Pubblica Frattini al fine di sviluppare una coerente politica di comunicazione integrata con i cittadini e le imprese esorta le P.A. ad un'ampia circolazione delle informazioni sulle attività dei propri uffici.
Legge 24.12.2007 n. 244 Gazzetta Ufficiale 28.12.2007 (Finanzaria 2008)	All' art. 54ter (tutela degli utenti dei servizi pubblici locali) indica come obbligatoria l'adozione delle carte dei servizi per i gestori dei servizi pubblici e ne regola le forme ed i modi del monitoraggio e controllo del rispetto degli impegni.

3. CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

3.1 L'accesso ai servizi

Il Tribunale di Cuneo si trova a Cuneo ed è dislocato in due sedi: la Sezione Penale sita in Piazza Galimberti n. 7 e la Sezione Civile sita in Via Bonelli n. 5, facilmente raggiungibile una volta giunti nel centro abitato della città.



3.2 Come arrivare

IN AUTO

- *Da Torino:*
Tramite **Autostrada A6 "La Verdemare" (Torino-Savona)** tramite un percorso diretto che collega le due città passando per la provincia di Cuneo (tempo stimato 70 minuti).
- *Da Savona:*
tramite l'**Autostrada A10 in direzione Ventimiglia/Francia**, uscire a Cuneo-Mondovì o Cuneo-Frejus per poi seguire le indicazioni stradali per il centro di Cuneo, passando per la Statale 28 o altre vie provinciali, con un percorso di circa 80-90 km e un tempo di percorrenza di circa 1 ora e 15 minuti/1 ora e 30 minuti.

IN TRENO:

Sono disponibili numerosi collegamenti ferroviari per raggiungere la stazione di Cuneo da Savona (Via Mondovì), Torino (Via Fossano), Saluzzo e Savigliano. Una volta giunti alla stazione vi sono numerose linee del trasporto pubblico locale che collegano la stazione al centro e di conseguenza al Palazzo di Giustizia. In alternativa si può procedere a piedi con un tempo di percorrenza di circa 15 minuti.

3.3 Recapiti

Tribunale di Cuneo

Piazza Galimberti n. 7

12100 Cuneo

Tel. 0171/607611 (centralino)

tribunale.cuneo@giustizia.it

prot.tribunale.cuneo@giustiziacert.it

*** *** ***

Tribunale di CUNEO

3.4 Area territoriale di competenza

Acceglio	Aisone	Alto	Argentera
Bagnasco	Bagnolo Piemonte	Barge	Bastia Mondovì
Battifollo	Beinette	Bellino	Belvedere Langhe
Bene Vagienna	Bernezzo	Bonvicino	Borgo San Dalmazzo
Boves	Briaglia	Briga Alta	Brondello
Brossasco	Busca	Camerana	Canosio
Caprauna	Caraglio	Caramagna Piemonte	Cardè
Carrù	Cartignano	Casalgrasso	Casteldelfino
Castellar	Castelletto Stura	Castellino Tanaro	Castelmagno
Castelnuovo Di Ceva	Cavallerleone	Cavallermaggiore	Celle Di Macra
Centallo	Cervasca	Ceva	Chiusa Di Pesio
Cigliè	Clavesana	Costigliole Saluzzo	Crissolo
Cuneo	Demonte	Dogliani	Dronero
Elva	Entracque	Envie	Farigliano
Faule	Fossano	Frabosa Soprana	Frabosa Sottana
Frassino	Gaiola	Gambasca	Garessio
Genola	Gottasecca	Igliano	Isasca
Lagnasco	Lequio Tanaro	Lesegno	Limone Piemonte
Lisio	Macra	Magliano Alpi	Manta
Marene	Margarita	Marmora	Marsaglia

Tribunale di CUNEO

Martiniana Po	Melle	Moiola	Mombarcaro
Mombasiglio	Monastero Di Vasco	Monasterolo Casotto	Monasterolo Di Savigliano
Monchiero	Mondovì	Monesiglio	Montaldo Di Mondovì
Montanera	Montemale Di Cuneo	Monterosso Grana	Montezemolo
Moretta	Morozzo	Murazzano	Murello
Niella Tanaro	Nucetto	Oncino	Ormea
Ostana	Paesana	Pagno	Pamparato
Paroldo	Perlo	Peveragno	Pianfei
Piasco	Pietraporzio	Piozzo	Polonghera
Pontechianale	Pradlevés	Prazzo	Priero
Priola	Prunetto	Racconigi	Revello
Rifreddo	Rittana	Roaschia	Roascio
Robilante	Roburent	Rocca Cigliè	Rocca De' Baldi
Roccabruna	Roccaforte Mondovì	Roccasparvera	Roccavione
Rossana	Ruffia	Sale Delle Langhe	Sale San Giovanni
Saliceto	Salmour	Saluzzo	Sambuco
Sampeyre	San Damiano Macra	San Michele Mondovì	Sanfront
Sant'Albano Stura	Savigliano	Scagnello	Scarnafigi
Somano	Stroppio	Tarantasca	Torre Mondovì
Torre San Giorgio	Torresina	Trinità	Valdieri
Valgrana	Valloriate	Valmala	Venasca
Vernante	Verzuolo	Vicoforte	Vignolo

Tribunale di CUNEO

Villafalletto	Villanova Mondovì	Villanova Solaro	Villar San Costanzo
Vinadio	Viola	Vottignasco	

4. L'ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE

4.1 Il Tribunale come istituzione

Il Tribunale è il luogo dove lo Stato esercita la funzione giurisdizionale in ambito civile e penale: la prima è principalmente rivolta a dirimere le controversie fra cittadini; la seconda è rivolta a reprimere i reati e si svolge per iniziativa della Procura della Repubblica.

Nell'ambito delle sue funzioni civili il Tribunale esercita anche la c.d. volontaria giurisdizione, che raccoglie un insieme di competenze di natura prevalentemente amministrativa, fra le quali le più importanti riguardano la tutela patrimoniale dei minori e le amministrazioni di sostegno per le persone non in grado di curare adeguatamente i propri interessi.

Il Tribunale si occupa anche delle procedure esecutive, finalizzate a dare concreta attuazione ai provvedimenti di condanna e delle procedure riguardanti le aziende in crisi.

La maggior parte delle questioni, civili o penali, è obbligatoriamente trattata dagli avvocati, che hanno lo scopo di difendere i loro clienti traducendo le loro esigenze nel linguaggio giuridico. Gli avvocati sono quindi i principali interlocutori del Tribunale.

La pianta organica del Tribunale di Cuneo è composta da --- magistrati, compreso il Presidente, ---- Giudici Onorari e --- dipendenti amministrativi.

4.2 La struttura dell'Ufficio

Il Tribunale si compone di due strutture separate che lavorano in parallelo: giurisdizionale e amministrativa.

La struttura giurisdizionale, che svolge la funzione giudicante di primo grado, e di secondo grado relativamente alle sentenze del giudice di pace, fa capo al Presidente del Tribunale (**Dott. Mario AMATO**), che ha la titolarità e la rappresentanza nei rapporti con enti istituzionali e con gli altri uffici giudiziari e la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria.

La struttura amministrativa fa capo alla Dott.ssa Ivana Pregnolato che ha la titolarità e la rappresentanza nei rapporti con enti istituzionali e con gli altri uffici giudiziari con il compito di coordinare, gestire e supervisionare l'area amministrativa.

La struttura amministrativa, a sua volta, è composta da tre aree:

- a) Area Amministrativo-Contabile*
- b) Area Civile*
- c) Area Penale*

A) AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

L' area Segreteria di Presidenza e Affari Amministrativi è formata:

- 1) Segreteria amministrativa e del personale
- 2) Ufficio gare, economato, spese d' ufficio, consegnatario beni mobili
- 3) Ufficio Spese di Giustizia
- 4) Ufficio Recupero crediti

1) Segreteria amministrativa e del personale

2) Ufficio gare, economato, spese d'ufficio, consegnatario dei beni mobili

Responsabile	Funzionario Giudiziario Dott.ssa Ivana Pregnolato
Localizzazione	I piano
E-mail	tribunale.cuneo@giustizia.it
PEC	prot.tribunale.cuneo@giustiziacert.it
Telefono	0171/607624 - 635
Orario	Dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 13:00

Attività svolte

- _ Gestione protocollo e corrispondenza;
- _ Gestione personale amministrativo;
- _ Segreteria del Presidente;
- _ Convenzioni con Enti pubblici per lavori di pubblica utilità;
- _ Servizio prevenzione e protezione sul lavoro;
- _ Albo periti e consulenti tecnici;
- _ Gestione immobili;

Tribunale di CUNEO

- _ Gestione privilegi;*
- _ Gestione albo periodici;*
- _ Statistiche magistrati;*
- _ Ufficio personale di magistratura togata e onoraria;*
- _ Gestione tabelle di organizzazione dell'Ufficio;*
- _ Giuramenti professionali notai;*
- _ Ufficio Economato;*
- _ Gestione Appalti;*
- _ Spese d' ufficio;*
- _ Servizio Consegnatario beni mobili dello Stato*
- _ Iscrizione al registro stampa di giornali e periodici*
- _ Richiesta di modifica di iscrizione al registro stampa dei giornali e dei periodici*

Tribunale di CUNEO

3) Ufficio Spese di Giustizia

Responsabile	Funzionario Giudiziario Di Mauro Enrica
Localizzazione	I piano - Stanza 106
MAIL	spesegiustizia.tribunale.cuneo@giustizia.it
Telefono	0171607676
Orario apertura pubblico	al Dal lunedì al venerdì- escluso il mercoledì Dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Attività svolte

- _Responsabile servizio spese di giustizia;*
- _Adempimenti statistici;*
- _Elaborazione incombenze fiscali;*
- _Gestione del software INit.*

	Funzionario Giudiziario Dott.ssa Gollè Jennifer
Localizzazione	I piano - Stanza 105
MAIL	spesegiustizia.tribunale.cuneo@giustizia.it
Telefono	0171607620
Orario apertura pubblico	al Dal lunedì al venerdì Dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Attività svolte

- _Gestione pratiche di liquidazione compensi;*
- _Elaborazione della Certificazione Unica;*
- _Elaborazione incombenze fiscali;*
- _Gestione del software INit.*

Tribunale di CUNEO

4) Ufficio Recupero Crediti

Responsabile	Funzionario Giudiziario
Localizzazione	Piano terra – stanza 15
MAIL	recuperocrediti.tribunale.cuneo@giustizia.it
Telefono	0171607634
Orario apertura pubblico	al Dal lunedì al venerdì Dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Cosa è

Il Settore Recupero Crediti è un servizio amministrativo del Tribunale che si occupa di istruire le pratiche per il recupero dei crediti di giustizia (es. multe, ammende, spese processuali, condanna alla cassa ammende, recupero contributo unificato e spese anticipate, etc.) dovuti dai cittadini (condannati penalmente o parti in causa nei processi civili) a favore dello Stato sulla base di un provvedimento che costituisce titolo di credito.

Novità importante:

In ambito penale, a seguito dell'entrata in vigore a decorrere dal 30/12/2022 del D.Lgs. 150/2022 "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" (cd. Riforma Cartabia), con riferimento ai reati commessi in data successiva all'entrata in vigore della norma la competenza dell'ufficio sarà limitata al recupero delle spese processuali e delle sanzioni

Tribunale di CUNEO

pecuniarie processuali, mentre la riscossione delle pene pecuniarie sarà di competenza della Procura della Repubblica.

Principali materie di competenza

Prima del 25 settembre 2013, data di attivazione della convenzione con Equitalia Giustizia S.p.A., l'Ufficio effettuava:

- il recupero, nel settore penale, delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, dovute dai condannati a seguito di sentenze e decreti penali;*
- il recupero delle eventuali spese anticipate dall'Erario durante il procedimento nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento (liquidazione compensi in favore di Periti, Custodi, Interpreti, Testimoni, etc.);*
- il recupero del contributo unificato nelle cause civili;*
- le iscrizioni a ruolo e successivi adempimenti amministrativi.*

Dal 2013, data di attivazione dell'attuale convenzione, la quantificazione, l'iscrizione a ruolo e la riscossione dei crediti di giustizia a favore dell'Erario è delegata a Equitalia Giustizia S.p.A. L'Ufficio Recupero Crediti presso il Tribunale di Cuneo svolge invece le attività di preparazione della documentazione processuale necessaria alla determinazione del credito, di trasmissione degli atti a Equitalia Giustizia S.p.A. e il monitoraggio della riscossione dei crediti.

Altre attività:

- Rilascio di nulla osta alle Questure per il rilascio del passaporto;*
- Iscrizioni al Casellario Giudiziale dell'avvenuto pagamento delle pene pecuniarie;*
- Verifica dei pagamenti effettuati presso Equitalia S.p.A. e presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;*
- Lavorazione delle rateizzazioni disposte dal Magistrato di Sorveglianza esclusivamente sulle multe e le ammende, per quanto concerne alcune spese spetta invece all'Agenzia Entrate-Riscossione predisporre la rateizzazione;*
- Rilascio certificazione al Tribunale di Sorveglianza per REMISSIONI del debito e RIABILITAZIONI;*
- Rilascio certificazione a richiesta di privati;*
- Richiesta al PM di conversione delle pene pecuniarie non pagate.*

Equitalia giustizia s.p.a. - cos'e'

Tribunale di CUNEO

Equitalia Giustizia S.p.A. è una società per azioni incaricata per legge (art. 1, commi 367 ss. legge n. 244/2007) della gestione dei crediti di giustizia. In relazione alla suddetta normativa, il Ministero della Giustizia, in data 23 settembre 2010, ha stipulato una Convenzione con la società Equitalia Giustizia per l'acquisizione dei dati dei debitori e la quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia.

La Convenzione ha previsto che il Ministero, pur restando titolare dei crediti in questione, ne trasferisca la gestione a Equitalia Giustizia, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo dei crediti stessi.

Limitatamente al CONTRIBUTO UNIFICATO, Equitalia Giustizia, prima di procedere all'iscrizione a ruolo, notifica al difensore a mezzo PEC un invito a pagare entro 30 giorni; soltanto in caso di inadempimento, iscrive a ruolo a carico del debitore il contributo unificato non versato e irroga la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 16, comma 1-bis, del DPR n. 115/2002, qualora il pagamento avvenga oltre i 30 giorni dalla PEC. Nel caso il difensore provveda a depositare gli originali del contributo unificato – che dovranno essere uguali a quello scansionati - presso la Cancelleria Civile, quest'ultima invierà all'Ufficio Recupero Crediti una richiesta di annullamento. Nel caso in cui invece il versamento del contributo unificato abbia carattere di sanzione, art. 13 comma 1 quater Testo Unico spese di Giustizia, non verrà applicata la sanzione del raddoppio in caso di mancato pagamento entro i 30 giorni dalla PEC al difensore. Dopo la ricezione della PEC da parte del difensore l'unica modalità di pagamento ammessa sarà quella indicata nell'avviso inviato dalla società Equitalia Giustizia S.p.A.

Pagamenti

Non è possibile pagare tramite modello F23 salvo espressa autorizzazione da parte dell'Ufficio Recupero Crediti.

Non è consentito effettuare bonifici, i pagamenti non verranno ritenuti validi ai fini dell'annullamento del credito-

I pagamenti possono essere effettuati ad un qualsiasi sportello di Agenzia delle Entrate – Riscossione o direttamente on line sul sito di Agenzia Entrate-Riscossione indicando il n. ID della cartella ed il codice fiscale.

Gli sportelli sono visualizzabili sul sito di Agenzia delle Entrate - Riscossione

Tribunale di CUNEO

(<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Contatti/TrovaSportello/>).

L'URC del Tribunale di Cuneo ha attivo uno sportello telematico. Gli interessati possono scrivere all'indirizzo e-mail:

ufficiorecuperocrediti.tribunale.cuneo@giustizia.it

La richiesta di informazioni dovrà essere corredata da copia del documento di identità del richiedente o da opportuna delega nel caso di professionisti, allo scopo di tutelare i dati personali e giudiziari dei cittadini ai sensi della normativa vigente (Regolamento GDPR).

I richiedenti riceveranno una risposta in pochi giorni, qualche ritardo potrà aversi nel caso di partite di credito non informatizzate.

La cartella di pagamento

L'agente di riscossione (Agenzia delle Entrate- Riscossione) elabora la cartella di pagamento in base alla partita di credito elaborata da Equitalia Giustizia S.p.A.

Annullamento/sospensione

È possibile richiedere l'annullamento e/o la sospensione del pagamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione tramite i moduli presenti presso la stessa società.

La Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, ha introdotto un'importante novità in materia di riscossione:

"l'annullamento automatico" degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento illegittimi, sulla base di un'autodichiarazione presentata dal contribuente che rileva decadenze, prescrizioni o altre cause di non esigibilità: Art. 1 c. 537-543 della legge n. 228/2012.

Richieste di rateizzazione spese processuali

Il debitore potrà richiedere la rateizzazione direttamente all' Agenzia Entrate-Riscossione la rateizzazione.

Tribunale di CUNEO

Richiesta di rateizzazione per le pene pecuniarie

La competenza a concedere la rateizzazione (multa e ammenda) è esclusivamente del Magistrato di Sorveglianza (articolo 133-ter codice penale ed articolo 660 codice procedura penale).

Se in sentenza (o nel decreto penale) di condanna non è disposta la rateizzazione della pena pecuniaria, il debitore può presentare istanza di rateizzazione al Magistrato di Sorveglianza competente per il luogo di residenza o di domicilio del richiedente (se non è detenuto; art. 677 c.p.p.).

L'istanza va rivolta al TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA del luogo di residenza.

Remissione del debito

Le persone che sono state condannate anche se non internate e gli internati possono fare richiesta di remissione del debito.

Se l'interessato non è stato detenuto o internato, può essere rimesso il debito per le spese del processo a condizione che:

- *si trovi in disagiate condizioni economiche;*
- *abbia tenuto una regolare condotta in libertà.*

Se l'interessato è stato detenuto o internato, può essere rimesso il debito per le spese del processo e per le spese di mantenimento in carcere a condizione che:

- *si trova in disagiate condizioni economiche;*
- *abbia tenuto in istituto una regolare condotta.*

Attraverso la remissione del debito lo Stato, in presenza di certe condizioni, rinuncia alla riscossione dei crediti nei confronti dei condannati per le spese processuali e di mantenimento in carcere.

La remissione non opera invece su pene pecuniarie (multe e ammende) e sulla condanna alla Cassa Ammende e sulle spese anticipate relative al compenso del difensore.

Note:

- *Nel caso di accettazione della remissione della querela tutte le spese sono a carico del querelato (indagato o imputato) e in caso di suo decesso sono trasmissibili agli eredi*

- *In caso di ammissione al Gratuito Patrocinio art. 107 D.P.R. 115/2002 non risultano comprese le spese straordinarie, le spese per intercettazioni, le spese prenotate a debito a titolo di contributo unificato ed imposta di registro,*

Tribunale di CUNEO

nonché le spese relative alle sanzioni accessorie quali la pubblicazione della sentenza di condanna, le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi.

- *Nel caso di patteggiamento con pena fino a due anni le spese di custodia sono dovute.*

B) AREA CIVILE

L'area Civile è composta da:

- 1) *Cancelleria Volontaria Giurisdizione*
- 2) *Cancelleria Civile Contenzioso e Lavoro*
- 3) *Cancelleria Fallimentare, Esecuzioni Immobiliare e Mobiliari*

Servizi telematici per i cittadini

I cittadini possono usufruire di alcuni servizi di seguito elencati attraverso il Portale dei Servizi telematici (PST) accedendo al sito internet <http://pst.giustizia.it>.

Il Portale dei Servizi telematici rappresenta il nuovo ed importante strumento fornito dal Ministero della Giustizia per la fruizione digitale di numerosi servizi di Cancelleria in ambito civile e rivolti all'utenza professionale (avvocati, commercialisti, CTU, ecc...) e non professionale (cittadini, associazioni, ecc...) che a vario titolo si rivolge presso l'Ufficio Giudiziario.

Collegandosi al sito <http://pst.giustizia.it> l'utente può accedere alle diverse tipologie di servizio, seguendo un percorso di navigazione già classificato per tipologia di utente/servizi

Tribunale di CUNEO

Servizi ad accesso libero

- *Punti di Accesso*
- *Consultazione Pubblica dei Registri (Volontaria Giurisdizione, Contenzioso Civile, Lavoro, Fallimentare, Esecuzioni)*
- *Portale delle Procedure Concorsuali*

Servizi ad accesso riservato

- *Servizio Generale Indirizzi Elettronici*
- *Deposito Atti Giudiziari*
- *Consultazione Registri*
- *Notifiche e Comunicazioni Telematiche*
- *Pagamenti Telematici.*

Tribunale di CUNEO

1) Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Coordinatore Tribunale civile	Funzionario Giudiziario Dr.ssa Christine Peduto
Responsabile	Funzionario Giudiziario Dr.ssa Christine Peduto
Funzionario successioni	Funzionario Giudiziario Dr.ssa Paola Epifani
Localizzazione	Piano Terra
E-mail	Volgiurisdizione.tribunale.cuneo@giustizia.it
PEC	Volgiurisdizione.tribunale.cuneo@giustiziacert.it
Telefono	0171/075504 0171/075505 0171/075508 0171/075509 0171/075500 0171/075507

Attività svolte

- _ *Giudice tutelare;*
- _ *Atti notori;*
- _ *Successioni;*
- _ *Dichiarazioni di morte presunta e assenza;*
- _ *Stato civile;*
- _ *Amministratori condomini;*
- _ *Iscrizione privilegi speciali e legge sabatini;*
- _ *Servizio registro della stampa;*
- _ *Ammortamento titoli e relative certificazioni;*
- _ *Cause di minori tra persone non sposate.*

Volontaria Giurisdizione: Persona e Giudice Tutelare

- *Amministrazione di sostegno*
- *Interdizione*
- *Inabilitazione*
- *Tutela e curatela*

Tribunale di CUNEO

- *Rendiconto dello stato patrimoniale dell'amministrato/tutelato*
- *Autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione sul patrimonio degli interdetti e dei soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno*
- *Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) e opposizione*
- *Nomina interprete per muto o sordo*
- *Trapianto di organi tra viventi*
- *Atti di stato civile: formazione atti omessi, opposizione alla correzione*

Volontaria Giurisdizione: Minore e Giudice Tutelare

- *Rilascio documenti espatrio minore*
- *Atti di straordinaria amministrazione a favore di minore e/o genitori*
- *Autorizzazione della minore all'interruzione di gravidanza*

Volontaria Giurisdizione: Eredità e successioni

- *Rinuncia all'eredità*
- *Revoca della rinuncia all'eredità*
- *Eredità giacente*
- *Fissazione dei termini per accettare l'eredità*
- *Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario*
- *Inventario dell'eredità*
- *Autorizzazione alla vendita nelle eredità beneficate*
- *Esecutori testamentari: accettazione*
- *Esecutori testamentari: rinuncia*
- *Apposizione dei sigilli all'eredità*
- *Rimozione dei sigilli all'eredità*
- *Consultazione delle rubriche testamenti*
- *Certificato registro successioni*

Volontaria Giurisdizione: Titoli di Credito

- *Ammortamento di Titoli di Credito*
- *Riabilitazione del protestato*
- *Cancellazione del protesto*

Tribunale di CUNEO

Volontaria Giurisdizione: Atti e Certificazioni

- *Attribuzione di cognome/correzione di cognome e altri atti dello stato civile*
- *Giudice del registro delle imprese*
- *Certificato di non interdizione e di non inabilitazione*

Volontaria Giurisdizione: Atti Notori

Atto notorio

Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza

- *Liquidazione giudiziale*
- *Concordato preventivo*
- *Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO)*
- *Accordi di ristrutturazione dei debiti*
- *Domanda di ammissione al passivo*

Tribunale di CUNEO

2) Cancelleria Procedimenti Contenziosi e Giudice del Lavoro

Coordinatore	Dr.ssa Christine Peduto
Responsabile	Funzionario Giudiziario Christine Peduto
Localizzazione	I piano Tribunale civile (ex Lattes)
E-mail	contenzioso.tribunale.cuneo@giustizia.it
PEC	contenziosocivile.tribunale.cuneo@giustiziacert.it
Telefono	0171/075501 0171/075511 0171 075/517 0171/518 0171/507519 0171/
Orario apertura al pubblico	Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13.00. Il sabato solo per atti urgenti in scadenza dalle 09:00 alle 12:30.

Attività svolte

*_ Cause civili ordinarie di competenza del giudice monocratico e collegiale,
_ Cause Sezione Agraria;
_ Cause di separazione consensuale o giudiziale e divorzi;
_ Cause di lavoro;
_ Fase presidenziale di separazioni e divorzi giudiziali;
_ Reclami al collegio;
_ Accertamenti tecnici preventivi;
_ Decreti ingiuntivi;
_ Procedimenti cautelari civili;
_ Convalide di sfratto con relativi decreti ingiuntivi;
_ Adempimenti di cancelleria nelle procedure relative alle cause in materia di lavoro e previdenza.*

- *Certificato pendenza procedure concorsuali*
- *Certificato di assenza di opposizione allo stato passivo*
- *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*
- *Concordato minore*
- *Liquidazione controllata del sovra indebitato*
- *Esdebitazione del sovra indebitato incapiente*

Tribunale di CUNEO

3) Cancelleria Fallimentare, Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari

Responsabile es.	Funzionario Giudiziario Carmela La Macchia
Responsabile fall.	Funzionario Giudiziario Sandra Armando
Localizzazione	Il piano -Via Bonelli n. 5
E-mail	esecuzionivicili.tribunale.cuneo@giustizia.it fallimentare.tribunale.cuneo@giustizia.it
PEC	fallimentare.tribunale.cuneo@giustiziacert.it
Telefono	0171/075525-512 esecuzioni mobiliari 0171/075528 esecuzioni immobiliari 0171/075522-523 fallimenti
Orario apertura al pubblico	Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13.00.

Attività svolte (fallimentare)

_Adempimenti di cancelleria e assistenza al magistrato nelle procedure di fallimento, per l'accertamento dello stato d'insolvenza, nella gestione di fallimenti, concordati preventivi, e amministrazioni controllate e liquidazioni coatte amministrative;

_Rilascio certificati di assenza di fallimento.

_Certificato di assenza di procedure fallimentari o altre procedure aventi il medesimo oggetto o procedure esecutive

Attività svolte (esecuzioni)

_Adempimenti di cancelleria relativi alle procedure esecutive civili immobiliari e mobiliari, delle cause di opposizione e degli altri affari in materia di esecuzione immobiliare e mobiliare;

_Servizio depositi giudiziari in materia civile.

C) AREA PENALE

L' area penale è così suddivisa:

- 1) Cancelleria Dibattimento
- 2) Cancelleria GIP/GUP
- 3) Ufficio Corpi di Reato

1) Cancelleria Dibattimento

Responsabile	Funzionario Giudiziario Danilo Comba
Localizzazione	Piano secondo (palazzo Piazza Galimberti) stanze 211-218
E-mail	- dibattimento.tribunale.cuneo@giustizia.it (per comunicazioni non pec, richieste copie...)
PEC	- dibattimento.tribunale.cuneo@giustiziacert.it per comunicazioni ufficiali) - depositoattipenali.tribunale.cuneo@giustiziacert.it (per il deposito di atti/documenti processuali)
Telefono	0171/607689
Orario	Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00.

Principali attività svolte:

- ❖ *Servizi di cancelleria Tribunale Ordinario (Udienze)*
 - *Protocollo fascicoli, calendari udienza, fonoregistrazioni, prenotazioni udienza MVC, attestazioni Gop*

Tribunale di CUNEO

- *Attività di assistenza al Giudice (monocratiche e collegiali) in udienza; attività preparatorie e seguito provvedimenti del Giudice; Gestione depositi su Portale APP*
- ❖ *Servizi di cancelleria Tribunale Ordinario (Esecuzione Sentenze)*
 - *Esecuzione sentenze di 1° grado e incombenze correlate (Notifiche per esecuzione; Casellario; Iscrizione credito per Recupero...)*
 - *Lavorazione fascicoli e Esecuzione a seguito di ricezione Sentenze 2° grado o Giudice di legittimità*
- ❖ *Servizi di cancelleria Tribunale Ordinario (Impugnazione sentenza di 1° grado)*
 - *Ricezione Impugnazione*
 - *Preparazione, lavorazione e trasmissione alla Corte d'Appello/Corte di Cassazione*
- ❖ *Servizi di cancelleria Tribunale Ordinario quale Giudice "d'Appello" (Impugnazioni sentenze del Giudice di Pace)*
 - *Ricezione Fascicolo/Iscrizione/*
 - *Assistenza Udienza*
 - *Esecuzione Sentenza*
- ❖ *Servizi di cancelleria Tribunale quale Giudice dell'Esecuzione (GE – SIGE)*
 - *Incidenti di esecuzione avverso provvedimenti del Giudice dibattimentale penale*
 - *Correzioni*
 - *Fug-corpi di reato*
 - *gestione cumuli*
 - *riduzioni ex lege*
 - *estinzione della pena*
 - *riabilitazione...*
- ❖ *Servizi di cancelleria Tribunale Ordinario quale Giudice del Riesame (RIES)*
 - *Misure Reali*
 - *Ricezione Impugnazione – Protocollazione/Iscrizione telematica/Formazione collegio/Notifiche Camera di Consiglio*
 - *Assistenza Collegio e Esecuzione Provvedimento*

Tribunale di CUNEO

- *Misure Personali*
 - *Trasmissione Atti al Tribunale del Riesame (Corte Appello)*
- ❖ *Servizi di cancelleria Corte Assise (CAS)*
 - *Estrazioni Trimestrali Giudici Popolari*
 - *Aggiornamenti Liste*
 - *Attività di assistenza al Giudice/Esecuzione sentenza e seguito sviluppi*
- ❖ *Istituto del Patrocinio a Spese dello Stato*
 - *Iscrizioni/Ammissioni/Annotazioni*
- ❖ *Altre attività di Front-Office*
 - *Gestione richieste (stakeholders e utenza generica)*
 - *Consultazione fascicoli e richieste informazioni*
 - *Rilascio copie (semplici o conformi)*
 - *Attestazioni e Certificazioni*
- ❖ *Altre attività di Back-Office*
 - *Plichi cartacei*
 - *Posta*
 - *Posta elettronica (peo, pec dibattimento, pec depositi)*
 - *Annotazioni*
 - *Statistiche*

Tribunale di CUNEO

2) Cancelleria GIP/GUP

Responsabile	Funzionario Giudiziario Agata Maria Grazia Amato
Localizzazione	Piano secondo (palazzo Piazza Galimberti) stanze 221
E-mail	- gipgup.tribunale.cuneo@giustizia.it
PEC	- depositoattipenali.tribunale.cuneo@giustiziacert.it (per il deposito di atti/documenti processuali)
Telefono	0171/607639
Orario	Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00.

Giudici:

Giudice togato che ha funzione di GIP (Giudice Indagini Preliminari) e GUP (Giudice udienza preliminare).

Personale:

Funzionario o assistente, ausiliario del magistrato, che assiste, documenta e collabora con il Giudice nelle attività da questi espletate; mette in esecuzione i provvedimenti del Giudice. Quale pubblico ufficiale documenta le attività proprie, degli organi giudiziari e delle parti, redige verbali, autentica documenti, rilascia copie conformi e libere. Le sue attestazioni fanno piena prova fino a querela di Falso.

Principali attività svolte:

Tribunale di CUNEO

Servizi di Cancelleria: Ricezione istanze, memorie, richieste, permessi di colloqui; rilascio di copie libere e conformi agli aventi diritto (previo pagamento dei diritti dovuti), rilascio di attestazioni e certificazioni.

Misure cautelari personali e reali: La misura personale è un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dal Giudice; la misura reale riguarda i provvedimenti aventi ad oggetto beni mobili o immobili (sequestro di beni).

Archiviazioni: È il provvedimento con cui il Giudice, quando non ritiene che vi siano elementi per proseguire il Giudizio, archivia il procedimento. L'archiviazione può riguardare fascicoli con imputati noti che ignoti.

Incidenti di esecuzione: Tutti i provvedimenti del Giudice che modificano provvedimenti già definitivi sono chiamati incidenti di esecuzione; in essi rientrano tra l'altro la revoca di sentenza per abolitio criminis, l'estinzione della pena per decorso del tempo, per morte del reo, l'estinzione del reato per esito positivo dei Lavori di Pubblica utilità, per non aver commesso reati della stessa indole nei due o cinque anni successivi alla condanna; rientrano negli incidenti di esecuzione. La correzione dei dati anagrafici. La rideterminazione pena tra diverse condanne, ecc. La dichiarazione di reato continuato tra più condanne. I provvedimenti sono emessi su richiesta di parte o di ufficio.

Udienza: Trattazione del processo, viene svolta in camera di consiglio e non è pubblica.

Sentenza: La sentenza è il provvedimento pronunciato dal Giudice che conclude il processo, può essere di assoluzione o di condanna, la sentenza contiene sempre la motivazione ossia l'enunciazione delle ragioni a sostegno della decisione presa.

Impugnazione: L'impugnazione è atto delle parti processuali tramite il quale si chiede la modifica della decisione assunta con sentenza. Può essere l'Appello o il Ricorso per Cassazione.

Tribunale di CUNEO

Patrocinio a spese dello Stato: Beneficio per i non ambienti con reddito non superiore ad Euro 13.659,64 l'anno, aumentato di Euro 1032,91 per ogni familiare convivente, questo limite di reddito non si applica per chi è vittima di violenza di genere. Per effetto dell'ammissione le spese come l'onorario al difensore le spese per i consulenti e i diritti di copie non sono dovuti. La domanda di ammissione deve essere presentata all'ufficio Gip corredata dei dati anagrafici l'indicazione del procedimento a cui si riferisce, l'indicazione che non si è stati condannati con sentenza definitiva per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte, o per associazione mafiosa, che non si ha più di un difensore. Il patrocinio può essere chiesto sia dal cittadino italiano che dallo straniero. L'ammissione è valida per ogni stato e grado del processo.

Decreto penale: È un provvedimento di condanna alla sola pena pecuniaria, anche in sostituzione di pena detentiva. Può essere opposto. L'opposizione deve essere presentata direttamente dall'opponente o dal difensore munito di procura speciale. Con l'atto di opposizione si può chiedere la celebrazione del Giudizio. l'applicazione pena e l'ammissione al giudizio abbreviato; In questi casi il procedimento prosegue e si concluderà con una sentenza. Con l'opposizione si può ancora chiedere La Map (messa alla prova), e l'ammissione all'oblazione (il pagamento di una somma), in questi casi il procedimento si concluderà con sentenza di NDP (Non doversi Procedere) per essere il reato estinto per esito positivo della MAP o per essere il reato estinto per intervenuta oblazione. Nei reati per infrazione al codice della strada è possibile chiedere la sostituzione della pena con il Lavoro di pubblica utilità. In questo caso il decreto diventa esecutivo e il Giudice dell'esecuzione pronuncerà ordinanza di estinzione del reato per buon esito dei Lavori i Pubblica utilità con dimezzamento della sospensione della patente di guida e revoca di eventuale confisca del mezzo.

Tribunale di CUNEO

3)Ufficio Corpi di reato

Responsabile	Funzionario Giudiziario Luca Calabrese
Localizzazione	Piano terra stanza 006
E-mail	- corpireato.tribunale.cuneo@giustizia.it
Telefono	0171/607645
Orario	Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00.

Principali attività svolte:

- *Deposito e custodia corpi di reato*

1) I SERVIZI

1.1 Introduzione ai servizi

Di seguito sono descritti i principali servizi diretti al pubblico forniti dal Tribunale di Cuneo, le modalità di accesso ai medesimi, i tempi, le fasi e le caratteristiche.

Per ciascun servizio è stata compilata la seguente scheda illustrativa riportante tutte le indicazioni e informazioni utili all'utente:

COS'E'	Breve descrizione del servizio
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Utente che può richiedere il servizio
DOVE SI RICHIEDE	Struttura del Tribunale incaricata del servizio/modalità di erogazione
COSA OCCORRE	Documentazione o prerequisiti necessari
QUANTO COSTA	Costo del servizio
TEMPO NECESSARIO	Tempi medi stimati per il servizio

A) AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO (CTU) E DEI PERITI

Cos'è

Presso ogni Tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici (affari civili) e dei periti (affari penali), diviso in categorie. L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale.

Il professionista che si iscrive all' Albo potrà essere incaricato dai giudici per la redazione di perizie nella materia di propria competenza. L'albo dei Consulenti Tecnici d' Ufficio (CTU) è pubblico.

Chi lo può richiedere

Possano ottenere l'iscrizione all'albo:

- *coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia;*
- *sono di specchiata condotta morale;*
- *gli iscritti nei rispettivi ordini o collegi di appartenenza. Nessuno può essere iscritto in più di un albo;*
- *sono residenti in un Comune compreso nella giurisdizione del Tribunale di Cuneo;*
- *per le categorie non comprese negli Ordini o Collegi, gli iscritti al Ruolo periti ed esperti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.*

Dove si richiede

Tramite il portale <https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home>

B) AREA CIVILE_ VOLONTARIA GIURISDIZIONE

ACCETTAZIONE EREDITA' CON BENEFICIO D'INVENTARIO

Cos'è?

E' una dichiarazione che consente all'erede di non pagare i debiti ereditati e i legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti in eredità. L'accettazione dell'eredità da parte di un soggetto incapace (minori, interdetti o inabilitati) deve essere fatta esclusivamente con beneficio di inventario su autorizzazione del Giudice Tutelare.

Chi lo può richiedere

*Lo/gli erede/i. **Solo ed esclusivamente previa prenotazione** sul sito internet del Tribunale*

Dove si richiede

- *Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione nel luogo dove aveva l'ultima residenza il defunto;*
- *presso qualsiasi ufficio notarile a prescindere dalla residenza.*

Cosa occorre

- *certificato di morte uso successione ex art. 2660 c.c./trascrizione;*
- *fotocopia di codice fiscale dell'accettante e del defunto;*
- *documento di identità dello/gli accettante/i;*
- *se esiste testamento, una copia autentica in bollo del verbale di pubblicazione;*
- *se l'accettazione è in nome e per conto di un soggetto incapace (minori, interdetti o inabilitati), copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare competente.*

Tribunale di CUNEO

Il modulo del ricorso per ottenere tale autorizzazione è reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione;

Quanto costa

- *n. 3 marche da bollo da € 16,00.*
- *dopo aver reso la dichiarazione davanti al Cancelliere, occorre effettuare il versamento di 294,00 [€ 200,00 imposta ipotecaria - 59,00 bolli forfettizzati ed 35,00 taxa ipotecaria] con mod. F24 da consegnare in cancelleria, dopo il versamento, lo stesso giorno.*

Alla richiesta della copia dell'atto:

- n. 1 marca da bollo per diritti di cancelleria da € 11,80 (pagabili solo con PagoPA);

Tempo necessario: sei mesi secondo disponibilità.

Gli appuntamenti per tutti gli atti successori sono prenotabili esclusivamente on line sul sito del Tribunale di Cuneo:
https://www.fallcoweb.it/prenotazioni/cuneo/volontaria_giurisdizione

ADOZIONE DI MAGGIORENNE

Cos'è?

L'adozione di un maggiorenne (Art. 291–314 del Codice Civile) è un provvedimento nato per consentire a chi non abbia una discendenza legittima di crearne una adottiva, tramandando il proprio cognome e creando così anche rapporti di natura successoria.

Può adottare un maggiorenne chiunque (sia coppie sposate che persona singola) che abbia compiuto 35 anni (in casi eccezionali il Tribunale può autorizzare l'adozione, se l'adottante ha raggiunto almeno i 30 anni d'età), e che superi di almeno diciott'anni l'età della persona che si intende adottare, non esistono invece limiti di età massima né per l'adottato né per l'adottante. Per adottare un maggiorenne è necessario non avere figli, legittimi o legittimati, o che i figli, se presenti siano maggiorenni e consenzienti all'adozione. Chi ha figli minorenni invece non può adottare un maggiorenne. Il maggiorenne che è adottato da cittadino italiano non acquista automaticamente tale cittadinanza.

L'adozione può essere revocata:

- *per indegnità dell'adottato;*
- *per indegnità dell'adottante.*

Chi lo può richiedere

Chiunque ne abbia interesse, con assistenza legale.

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano Terra).

Cosa occorre

- *Nota di iscrizione a ruolo e ricorso reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione;*
- *copia integrale dell'atto di nascita dell'adottante e dell'adottato;*
- *certificato di matrimonio (se coniugato) o di stato libero (se celibe o nubile) dell'adottante e dell'adottato;*
- *certificato di stato di famiglia dell'adottante e dell'adottato;*
- *certificato di residenza dell'adottante;*
- *certificato di morte dei genitori dell'adottando (se deceduti) (se viventi occorre il loro assenso, provato con dichiarazione autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale).*

Quanto costa

- *Contributo unificato di € 98,00;*
- *N.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica.*

AMMORTAMENTO DEI TITOLI

Cos'è?

E' la procedura con la quale, in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un titolo di credito (assegni bancari e circolari al portatore, cambiali, titoli rappresentativi di depositi bancari, libretti, certificati e polizze di pegno al portatore) il possessore può chiedere la dichiarazione di inefficacia del titolo verso terzi, l'autorizzazione al pagamento del titolo e l'ottenimento di un duplicato.

Chi lo può richiedere

Chi possedeva legittimamente il titolo di credito al portatore.

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

- *Nota di iscrizione a ruolo reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione;*
- *denuncia (copia) all' Istituto (Banca, Posta) che ha emesso il titolo;*
- *Denuncia (copia) all' Autorità giudiziaria;*
- *Certificato della Banca attestante l'esistenza del titolo di cui si chiede l'ammortamento (fermo);*
- *richiesta alla Cancelleria Civile del certificato di non avvenuta opposizione, dopo l'affissione all' albo dell' Istituto (Banca, Posta) reperibile sul sito internet del Tribunale e presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.*

Quanto costa

- *contributo unificato pari ad € 98,00.*
- *n.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica*

Successivamente:

- *costi di copia del decreto (vedi tabella) e delle notifiche;*
- *costi per il certificato di non interposta opposizione:*
 - *2 marche da € 16,00;*
 - *1 marca da € 3,95 per diritti di cancelleria;*

Tempo necessario

20- 30 giorni circa.

ASSEVERAZIONE PERIZIE E TRADUZIONI

Cos'è?

Chi effettua una perizia o la traduzione di un documento può far acquistare carattere di "ufficialità" al documento giurando davanti al Cancelliere di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli.

Chi lo può richiedere

Il perito che ha redatto l'elaborato o il traduttore che ha redatto la traduzione del documento ed è iscritto all'Albo dei traduttori o in Camera di Commercio

Dove si richiede

Obbligo la prenotazione presso il sito del Tribunale di Cuneo alla pagina:
<https://www.tribunalecuneo.it/PrenAsseverInformazioni.aspx>

Cosa occorre

- *Documento d'identità del perito o traduttore;*
- *Perizia o documento (in originale o copia autentica) oggetto di traduzione;*

Quanto costa

- *n. 1 marca da € 16,00 ogni quattro facciate di atto e verbale;*
- *€ 1,00 su ciascun allegato "elaborato originale" del perito (per ciascun disegno, per ciascuna fotografia, anche se riprodotta in fotocopia, ecc.)*
- *€ 1,00 ogni 100 righe nell'ipotesi che l'allegato contenga elenchi, calcoli, computi metrici;*
- *€ 1,00 su ciascuna fotocopia di documenti rilasciati da altri uffici, se autenticata dal perito con timbro personale e firma.*

Tempo necessario

A vista.

Tribunale di CUNEO

ATTO NOTORIO

Cos'è?

E' una dichiarazione resa sotto giuramento da due testimoni davanti a un pubblico ufficiale con la quale, in alcuni casi particolari, è possibile provare determinati fatti, stati o qualità personali.

Chi lo può richiedere

Chiunque vi abbia interesse, indipendentemente dalla sua residenza (non vi sono limiti alla competenza territoriale dell'ufficio giudiziario).

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione previa prenotazione obbligatoria on line alla pagina:

https://www.fallcoweb.it/prenotazioni/cuneo/volontaria_giurisdizione

Cosa occorre

- *fotocopia fronte/retro della carta d'identità del ricorrente che richiede l'atto e della carta d'identità dei due testimoni;*
- *certificato di morte in carta libera, per uso successorio;*
- *per gli atti notori relativi ad una successione testamentaria è necessario esibire il verbale di pubblicazione del testamento.*
- *Per uso cittadinanza: allegare tutti i documenti di chi chiede atto notorio e dei due testimoni (documento di riconoscimento e carta di identità; permesso di soggiorno in corso di validità se stranieri e in caso di richiedenti asilo, il decreto di riconoscimento di Status di Rifugiato)*

Quanto costa

- *N. 2 marche da bollo da € 16,00 per atti giudiziari;*
- *n. 1 marca da bollo da € 35,40 per diritti di cancelleria (con urgenza) oppure n. 1 marca da bollo da € 11,80 pagabili solo con PagoPa per diritti di cancelleria (senza urgenza).*

Tempo necessario

A seconda della disponibilità sulla piattaforma di prenotazione digitale

Tribunale di CUNEO

AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO PER MINORE

Cos'è?

È la procedura con la quale si richiede l'autorizzazione al rilascio del passaporto o carta di identità valida per l'espatrio in favore di minore o per il genitore di minore che non abbia l'assenso dell'altro genitore.

Chi lo può richiedere

Deve richiedere l'autorizzazione il genitore di figli minori in mancanza dell'assenso dell'altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio nel Tribunale del luogo di residenza del minore.

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano Terra).

Cosa occorre

- *Nota di iscrizione a ruolo e richiesta reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione;*
- *Omologa/sentenza di separazione/divorzio (in copia semplice);*
- *copia fronte/retro della carta d'identità del richiedente.*

Quanto costa:

- *N.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica, pagabile solo con PagoPa;*
- *n.1 marca da € 11,80 per copia autentica senza urgenza o € 35,40 per copia autentica urgente pagabile solo con PagoPa*

Tempo necessario

30 giorni circa.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Cos'è?

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, indipendentemente dalla durata del tempo trascorso dall'ultima notizia, il Tribunale, su domanda degli interessati o dei presunti successori legittimi o del Pubblico Ministero può nominare un curatore. Il curatore rappresenta la persona scomparsa in giudizio, nella formazione degli inventari e dei conti o nelle liquidazioni o divisioni, salvo che la persona scomparsa non avesse un legale rappresentante o un procuratore. Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, è prevista la possibilità della formale dichiarazione di assenza da parte del Tribunale su domanda dei presunti successori legittimi e di chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui. La dichiarazione di assenza è pronunciata con sentenza.

Chi lo può richiedere

L'istanza può essere presentata dal Pubblico Ministero o dai soggetti legittimati.

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

La domanda per dichiarazione d'assenza (Art. 722) si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.

E' necessario allegare:

- *atto di nascita;*
- *stato di famiglia;*
- *certificato di irreperibilità dello scomparso.*

Quanto costa

- *N.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica pagabile solo PagoPa.*

*** *** ***

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Cos'è?

Trascorsi 10 anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il Tribunale, su istanza del Pubblico Ministero o su domanda degli interessati, può dichiarare con sentenza la presunta morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia. Le conseguenze della dichiarazione di morte presunta sono analoghe a quelle prodotte dalla morte naturale: si apre la successione e il coniuge può risposarsi. La morte presunta può dichiararsi anche in mancanza di una precedente dichiarazione di assenza. Se la persona scomparsa ritorna oppure emergano prove della sua esistenza in vita, la sentenza deve essere annullata, insieme a tutti gli effetti che aveva prodotto.

Chi lo può richiedere

L'istanza può essere presentata dal Pubblico Ministero o dai soggetti legittimati.

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

- *Nota di iscrizione a ruolo reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione;*
- *atto di nascita;*
- *certificato storico di residenza;*
- *certificato di irreperibilità dello scomparso.*

Quanto costa

- *N.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica, pagabile solo con PagoPa*

EREDITA' GIACENTE

Cos'è?

Se gli eredi non hanno accettato l'eredità e non sono nel possesso di beni ereditari al momento della morte, o il defunto non ha alcun erede può essere chiesta al Tribunale la nomina di un curatore dell'eredità.

Chi lo può richiedere

Chiunque ne abbia interesse.

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

- *Nota di iscrizione a ruolo e ricorso reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.*
- *Istanza in carta semplice.*

Quanto costa

- *contributo unificato pari ad € 98,00, solo con Pago Pa*
- *N.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica, solo con PagoPa*
- *Assegno circolare di € 500,00 intestato alla procedura, dopo la dichiarazione di apertura e giacenza di eredità.*

Tempo necessario

1 mese.

LEGGE SABATINI N. 1329/65

Cos'è?

I contratti di vendita con riserva di proprietà e con pagamento rateale o differito ovvero i contratti di locazione, con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, di macchine utensili di produzione nuova devono essere trascritti a richiesta dell'interessato, nel registro speciale tenuto dalla Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione viene stipulato il contratto (legge 1329/65), sempre che intenda godere dei benefici di detta legge. L'interessato deve applicare, in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell'anno di fabbricazione, del Tribunale nella cui circoscrizione viene stipulato il contratto e del numero della trascrizione. La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva della proprietà, o dei diritti del locatore, nonché il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa.

Chi lo può richiedere

Chiunque ne abbia interesse.

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

La trascrizione del contratto va richiesta depositando presso la Cancelleria i seguenti atti:

- *2 note di trascrizione in bollo da € 16,00;*
- *2 certificati di origine in bollo da € 16,00;*

Tribunale di CUNEO

- *2 copie notarili dei contratti con gli estremi della registrazione.*

Nel caso che il contratto comprenda più di un macchinario aggiungere, per ciascun macchinario:

- *2 note di trascrizione in bollo da € 16,00;*
- *2 certificati di origine in bollo da € 16,00.*

Quanto costa

- *n. 2 marche da bollo da € 16,00;*
- *n.1 marca da bollo da 3,92 per ogni copia che si ritira.*

Tempo necessario

10 giorni circa.

*** *** ***

Tribunale di CUNEO

MATRIMONIO-DISPENSE DAGLI IMPEDIMENTI, AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Cos'è?

Il servizio soddisfa l'esigenza di ottenere la semplificazione di alcune procedure necessarie per contrarre matrimonio.

Chi lo può richiedere

Nubendi o chiunque ne abbia interesse.

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano Terra).

Cosa occorre

- *Nota di iscrizione a ruolo e ricorso*

Quanto costa

- *Contributo unificato € 98,00 con pagoPa;*
- *N.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica con pagoPa.*

Tempo necessario

20 giorni circa.

*** *** ***

Tribunale di CUNEO

NOMINA DELL' UFFICIALE CHE PROCEDE ALL' INVENTARIO NELLE SUCCESSIONI

Cos'è?

E' l'inventario dei beni del defunto eseguito dal Cancelliere nominato dal Tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal Tribunale.

Chi lo può richiedere

L' esecutore testamentario o gli aventi diritto alla successione.

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

- *Nota di iscrizione a ruolo reperibile sul sito del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.*
- *certificato di morte;*
- *copia dell' atto di accettazione con beneficio d'inventario, qualora vi siano minori, interdetti o inabilitati.*

Quanto costa

- *contributo unificato pari ad € 98,00 (esente da contributo nel caso di minori, interdetti o inabilitati) con pagoPa;*
- *N.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica con pagoPa*

Tempo necessario

60 giorni

OPPOSIZIONE ALLA RIMOZIONE DEI SIGILLI SU BENI EREDITARI

Cos'è?

Nel caso vi sia una contestazione sull'eredità, o anche solo per preservare i beni del defunto può essere richiesta e/o disposta l'apposizione dei sigilli sui beni ereditari. Chiunque abbia interesse, può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al Giudice, il quale provvede con ordinanza non impugnabile. Una volta rimossi i sigilli l'ufficiale può procedere all'inventario. La rimozione è eseguita dal Cancelliere del Tribunale nei casi in cui non è necessario procedere all'inventario.

Chi lo può richiedere

Chiunque ne abbia interesse.

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

- *Nota di iscrizione a ruolo e ricorso reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.*
- *Certificato di morte in carta libera.*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (fatta in Comune), dalla quale risultino gli eredi chiamati alla successione;*
- *copia conforme del testamento (se esistente) in bollo.*

Quanto costa

- *contributo unificato pari ad € 98,00 con pagoPa.*
- *N.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica con pagoPa.*

Tempo necessario

Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabile secondi i casi.

TRAPIANTO DI ORGANI TRA VIVENTI

COS'È

Qualora un soggetto decidesse di compiere un atto di disposizione e destinazione di parti del suo corpo (rene, fegato, polmone, pancreas, intestino) deve trasmettere al Giudice una richiesta per il rilascio del nulla osta all'esecuzione del trapianto. L'atto di donazione dell'organo deve essere a titolo gratuito, libero, spontaneo ed è sempre revocabile.

Il nulla osta, se concesso, viene rilasciato direttamente al donatore.

La competenza è del Tribunale del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'istituto autorizzato al trapianto.

Il Giudice deve verificare che:

- *il donatore sia maggiorenne;*
- *il donatore sia capace di intendere e di volere;*
- *il donatore sia a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi;*
- *il donatore sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta;*
- *il donatore si sia determinato all'atto della donazione in maniera libera e spontanea;*

Tribunale di CUNEO

	<ul style="list-style-type: none">- vi sia il giudizio tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto degli organi contenuto nel referto medico collegiale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<i>Legge n. 458/1967; Legge n. 483/1999; Legge n. 167/2012.</i>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<i>L'istituto autorizzato al trapianto.</i>
DOVE SI RICHIEDE	<i>Tribunale di Cuneo Via Bonelli n. 5 – Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì previo appuntamento sul sito</i>

Tribunale di CUNEO

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<i>L'istanza va presentata presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione.</i> <i>È necessaria l'allegazione del referto medico.</i>
COSTI	<i>Non sono previste spese.</i>

ATTI DI STATO CIVILE: FORMAZIONE ATTI OMESSI, OPPOSIZIONE ALLA CORREZIONE	
COS'È	<i>È una procedura per la formazione di atti omessi o la ricostituzione di atti distrutti o smarriti dello stato civile e per l'opposizione alla correzione degli atti.</i> <i>Per ottenere una modifica del proprio nome o cognome occorre proporre domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza.</i> <i>Il Tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato sentito il PM e gli interessati e, ove occorra, il Giudice Tutelare. La copia dei documenti rettificati deve essere inviata d'ufficio allo stato civile.</i> <i>La competenza è del Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale l'atto è registrato.</i>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<i>Artt. 49-95 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.</i>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<i>La parte interessata all'atto o il PM.</i>
DOVE SI RICHIEDE	<i>Tribunale di Cuneo, via Bonelli, n. 5 – Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra.</i> <i>Orari: lunedì-venerdì ore previo appuntamento sul sito</i>

Tribunale di CUNEO

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<i>L'istanza va presentata presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione. La domanda di formazione di Atto di nascita si può richiedere solo se si ha la cittadinanza italiana, in alternativa nell'istanza va specificato il motivo per cui il richiedente non può ottenere l'atto di nascita dal paese d'origine.</i>
COSTI	<i>Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp</i>
TEMPI	<i>Entro sei mesi.</i>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<i>L'assistenza di un difensore è facoltativa.</i>

Volontaria Giurisdizione: Minore e Giudice Tutelare

RILASCIO DOCUMENTI ESPATRIO MINORE

Tribunale di CUNEO

COS'È	<p><i>Il genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore deve rivolgersi al Giudice Tutelare competente per ottenere l'autorizzazione al rilascio o al rinnovo del passaporto per sé stesso o per il figlio minore. L'autorizzazione è necessaria per ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto in favore del genitore di figli minori al quale manchi l'assenso dell'altro genitore (filiazione legittima o naturale, genitori coniugati, separati o divorziati); del minore quando manchi l'assenso di uno o di entrambi i genitori; delle persone sottoposte a potestà tutoria prive dell'assenso di chi la esercita. L'autorizzazione non è necessaria se il genitore esercita la responsabilità in via esclusiva sul/la figlio/a minore a cui sono demandate anche le decisioni di maggiore interesse.</i></p> <p><i>L'autorizzazione del Giudice Tutelare non è necessaria quando il genitore naturale richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore con lui convivente ed esercente congiuntamente la potestà genitoriale, che dimori nel territorio della Repubblica.</i></p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p><i>Art. 3 lett. A-B Legge n. 1185/1967 ("Norme sui passaporti");</i></p> <p><i>Corte costituzionale, sent. 16-30 dicembre 1997, n. 464.</i></p>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p><i>Il genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore oppure la persona sottoposta a tutela priva dell'assenso di colui che la esercita.</i></p>

Tribunale di CUNEO

<p>DOVE SI RICHIEDE</p>	<p><i>Presso la Cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui il minore o l'incapace risiede.</i></p> <p><i>Tribunale di Cuneo, Via Bonelli n. 5– Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra.</i></p> <p><i>Orari: lunedì-venerdì ore 9-12. Previo appuntamento sul sito</i></p>
<p>COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Certificato di paternità o maternità del minore;</i> - <i>stato di famiglia del minore;</i> - <i>certificato di cittadinanza italiana per la persona per cui si richiede il documento valido per l'estero (solo per richiedenti con doppia cittadinanza);</i> - <i>omologa o sentenza di separazione o divorzio dei genitori e ultimo provvedimento che ha deciso sull'affido dei minori (in caso di separazione o divorzio dei genitori);</i> - <i>certificazione attestante l'eventuale irreperibilità dell'altro genitore o comunque ogni documentazione da cui risulti l'impossibilità di acquisire il consenso dell'altro genitore.</i>
<p>COSTI</p>	<p><i>Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link:</i></p> <p><u>https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp</u></p> <p><i>Per il ritiro della copia conforme, occorre altra marca indicata al momento del deposito della richiesta in cancelleria a seconda dell'urgenza o meno della richiesta. Per il rilascio di copia urgente i diritti dovuti sono triplicati.</i></p>

Tribunale di CUNEO

TEMPI	<i>Entro tre mesi.</i>
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	<i>Sì.</i>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<i>L'assistenza di un difensore è facoltativa.</i>
ALLEGATI	<i>Modulo disponibile nella sezione modulistica della Volontaria giurisdizione</i>

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE A FAVORE DI MINORE E/O GENITORI

Tribunale di CUNEO

COS'È	<p><i>I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori non possono assumere per essi iniziative di natura patrimoniale se non a seguito di apposita istanza proposta al Giudice Tutelare competente (ovvero, quello del Tribunale nel cui circondario il minore risiede).</i></p> <p><i>È infatti necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare per il compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione sul patrimonio del minore, quando siano necessari o di utilità evidente per il figlio. A titolo esemplificativo, devono essere autorizzati tutti gli atti di:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>alienazione, costituzione di ipoteca e dazione in pegno dei beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte;</i>- <i>accettazione o rinuncia ad eredità o legati;</i>- <i>accettazione di donazioni;</i>- <i>scioglimento di comunioni;</i>- <i>mutuo o locazione ultranovennale;</i>- <i>promozione, transizione o compromissione in arbitri di giudizi relativi agli atti di straordinaria amministrazione;</i>- <i>riscossione di capitali (ad es., per incassare la liquidazione (TFR) in caso di cessazione di rapporto di lavoro a causa del decesso del genitore; ad incassare polizza assicurativa a favore del minore; a prelevare dalla banca somme intestate al minore; a riscuotere somme per conto del minore a causa di incidente).</i>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 320 c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<i>I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale.</i>

Tribunale di CUNEO

DOVE SI RICHIEDE	<i>Presso la Cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui il minore o l'incapace risiede. Tribunale di Cuneo Via Bonelli n. 5– Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12 previo appuntamento sul sito</i>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<i>Modulo scaricabile sul sito</i>
COSTI	<i>Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp</i>
TEMPI	<i>Entro tre mesi.</i>
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	<i>Sì, i provvedimenti del Giudice Tutelare sono reclamabili davanti al Tribunale, che pronuncia in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio e in composizione collegiale in tutti gli altri casi.</i>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<i>L'assistenza di un difensore è facoltativa.</i>

AUTORIZZAZIONE DELLA MINORE ALL'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

Tribunale di CUNEO

COS'È

Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la responsabilità genitoriale o la tutela.

Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela, oppure queste rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura sociosanitaria, o il medico di fiducia, espletano i compiti e le procedure previste dalla legge sull'aborto e rimettono entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al Giudice tutelare del luogo in cui esso opera.

Il Giudice Tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzarla a decidere l'interruzione della gravidanza.

Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela e senza adire il Giudice Tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Tribunale di CUNEO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 12, Legge 194/1978 (<i>“Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”</i>).
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<i>La minorenni stessa può rivolgersi al consultorio o al medico di base, i quali poi redigono la richiesta da indirizzare al Giudice Tutelare. Nel caso di interdetti può essere presentata, oltre che dalla donna personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, purché non legalmente separato.</i>
DOVE SI RICHIEDE	<i>Presso la cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui la minore o l'incapace risiede. Per i Comuni compresi nel circondario di Cuneo: Tribunale di Cuneo, Via Bonelli 5 – Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.</i>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<i>Ai fini di ottenere la pronuncia del Giudice Tutelare, sono necessari i seguenti documenti:</i> <ul style="list-style-type: none"> - documento di riconoscimento della minore; - relazione del consultorio/ struttura sociosanitaria abilitata dalla regione/ medico di base; - attestazione dello stato di gravidanza.
COSTI	<i>Non occorre nessun pagamento.</i>
TEMPI	<i>Il Giudice Tutelare è tenuto a pronunciarsi entro cinque giorni dal ricevimento della relazione.</i>
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	<i>No, il provvedimento del Giudice Tutelare non è soggetto a reclamo.</i>

Tribunale di CUNEO

ASSISTENZA DIFENSORE	DI UN	<i>L'assistenza di un difensore è facoltativa.</i>
---------------------------------	--------------	----------------------------------------------------

Volontaria Giurisdizione: Persona e Giudice Tutelare

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	
COS'È	<p><i>L'amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere le persone che, a causa di infermità o menomazioni fisiche e/o psichiche, anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana, non essendo in grado di provvedere ai loro interessi anche di natura patrimoniale. L'amministrazione di sostegno può essere quindi diretta a proteggere gli anziani, le persone con disabilità fisiche e/o psichiche, i malati gravi e terminali, le persone colpite da ictus, i soggetti ludopatici etc.</i></p> <p><i>L'amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare ed è scelto preferibilmente tra i soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'assistito secondo requisiti d'idoneità ritenuti dallo stesso Giudice. L'amministratore è tenuto a redigere, entro un anno dalla nomina e per i successivi anni d'incarico, un rendiconto attestante l'attività economica del beneficiario.</i></p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p><i>Legge n. 6 del 9/01/2004; artt. 404 e ss., 374 c.c.</i></p>

Tribunale di CUNEO

CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p><i>La domanda può essere presentata da vari soggetti tra cui:</i></p> <ul style="list-style-type: none">– <i>il beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato);</i>– <i>il coniuge (o la persona stabilmente convivente);</i>– <i>i parenti entro il quarto grado;</i>– <i>gli affini entro il secondo grado;</i>– <i>il tutore o il curatore;</i>– <i>il Pubblico Ministero;</i>– <i>i responsabili dei servizi sociosanitari direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona.</i>
DOVE SI RICHIEDE	<p><i>Tribunale di Cuneo – Via Bonelli n. 5 – cancelleria Volontaria Giurisdizione piano terra. Dal lunedì al venerdì previo appuntamento sul sito.</i></p>
PROCEDIMENTO	<p><i>Con la domanda il soggetto legittimato chiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e contestualmente suggerisce la persona che ritiene più idonea a svolgere l'incarico. A seguito della presentazione della domanda, in cancelleria verrà designato il Giudice Tutelare per la trattazione dell'istanza.</i></p>

Tribunale di CUNEO

Nel corso dell'udienza il Giudice si occuperà di esaminare il soggetto beneficiario (in caso di sua intrasportabilità potrà essere sentito anche da remoto o in videochiamata) e i suoi congiunti entro il quarto grado, nonché tutta la documentazione medica allegata all'istanza. Il Giudice verificherà quindi la disponibilità e l'idoneità di eventuali parenti a rivestire l'incarico di amministratore di sostegno.

A seguito del parere favorevole del Pubblico Ministero, il Giudice emetterà il decreto di nomina e stabilirà i poteri dell'amministratore di sostegno. Ove ricorrano situazioni di particolare urgenza, il Giudice può emettere il decreto nel più breve tempo possibile e rinviare l'audizione del beneficiario ad un momento successivo.

Entro 60 giorni dalla nomina, l'amministratore di sostegno dovrà depositare l'inventario dei beni del beneficiario e, con cadenza annuale dalla data del giuramento, il rendiconto. L'amministratore di sostegno che ometta di depositare la documentazione indicata potrà incorrere in responsabilità personale e immediata sostituzione/rimozione dall'incarico assunto.

Per i cittadini stranieri si applica la normativa del paese di origine. Si richiede al ricorrente di rivolgersi ai propri organismi consolari o all'ambasciata per procurarsi la normativa vigente in materia di incapacità delle persone.

Tribunale di CUNEO

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p><i>La domanda è esente da Contributo Unificato e va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario, corredata con una marca da bollo da euro 27,00 per diritti forfettizzati di notifica.</i></p> <p><i>La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>modulo per la richiesta compilato (link in allegato);</i>- <i>copia atto integrale di nascita del beneficiario (da richiedere presso il Comune di nascita);</i>- <i>copia certificato di residenza attuale del beneficiario;</i>- <i>copia atto Stato di famiglia;</i>- <i>attestazione medico sanitaria sulle condizioni di salute del beneficiario (certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di prendersi cura di sé stesso);</i>- <i>eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere la sede del Tribunale ovvero l'impossibilità di interagire con l'autorità giudiziaria anche da remoto;</i>- <i>copia della carta d'identità e del codice fiscale del richiedente e del beneficiario (nel caso in cui il richiedente non provveda al deposito della richiesta personalmente occorrerà una sua delega con allegato il suo documento di identità e quello della persona da lui delegata al deposito);</i>- <i>nota di iscrizione a ruolo.</i>
-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tribunale di CUNEO

<i>COSTI</i>	<i>Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp</i>
<i>POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE</i>	<i>Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno o il rigetto del ricorso emesso del Giudice Tutelare può essere soggetto a reclamo davanti al Collegio.</i>
<i>ASSISTENZA DI UN DIFENSORE</i>	<i>L'assistenza di un difensore è facoltativa.</i>
<i>ALLEGATI</i>	<i>Vedi Modulistica</i>

TUTELA E CURATELA

Tribunale di CUNEO

COS'È	<p><i>La tutela e la curatela sono strumenti di tutela per il soggetto dichiarato nell'un caso interdetto e nell'altro caso inabilitato. A seguito della sentenza di interdizione o inabilitazione emessa dal Tribunale, il soggetto perde la capacità di agire venendo nel primo caso nominato un tutore e nel secondo un curatore per assisterlo nel compimento di una serie di atti, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. La tutela di un minore viene aperta d'ufficio in seguito alla segnalazione da parte del Tribunale per i minorenni, dell'ufficiale dello stato civile o dei parenti del minore. Il tutore, all'atto di nomina, deve redigere obbligatoriamente l'inventario del patrimonio della persona soggetta alla sua tutela.</i></p> <p><i>Il curatore ha il compito di assistere l'inabilitato nel compimento di atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Quest'ultimo, dopo aver aperto la curatela, convoca d'ufficio la persona che ritiene più idonea per essere nominata curatore, scegliendola innanzitutto tra i parenti del soggetto e tenendo in considerazione le eventuali osservazioni scritte fatte pervenire in cancelleria dai parenti o da persone che conoscono l'inabilitato. Il curatore viene nominato con decreto dal Giudice e convocato per l'accettazione dell'incarico.</i></p> <p><i>La competenza spetta al Tribunale del luogo ove l'interdetto o l'inabilitato ha la residenza o il domicilio.</i></p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p>Artt. 424 e ss. c.c.</p>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p><i>L'apertura della tutela a favore di un minore può essere richiesta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- dall'ufficiale di Stato Civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona che ha</i>

Tribunale di CUNEO

	<p><i>lasciato figli minori oppure la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>dal notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore;</i> - <i>dal cancelliere che ha depositato in Cancelleria un provvedimento da cui deriva l'apertura di una tutela;</i> - <i>dai parenti entro il terzo grado;</i> - <i>dalle persone designate quali tutore e protutore;</i> - <i>dai Servizi Sociali del Comune in cui si trova il minore;</i> - <i>dal Tribunale per i Minorenni dell'Umbria.</i>
DOVE SI RICHIEDE	<p><i>Tribunale di Cuneo, via Bonelli n. 5 – Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra.</i></p> <p><i>Orari: lunedì-venerdì ore 9-13 previo appuntamento sul sito.</i></p>
COSTI	<p><i>Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link:</i></p> <p><u>https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp</u></p>

RENDICONTO DELLO STATO PATRIMONIALE DELL' AMMINISTRATO/TUTELATO

Cos'è?

L'amministratore di sostegno/tutore deve redigere obbligatoriamente, con cadenza periodica i seguenti documenti:

Relazione riepilogativa:

- *sulle condizioni di vita del personale e sociale del beneficiario;*
- *sulla gestione dell'amministratore/tutore del patrimonio del beneficiario.*

Rendiconto periodico.

La Relazione riepilogativa deve riassumere gli avvenimenti intercorsi nell'anno sia dal punto di vista economico: le scelte fatte, come gestire il beneficiario (prelievo 1 volta la settimana di 100/500 euro) sia come condizioni di vita personale/sociale (inserimento o cambiamento di struttura, decesso del coniuge, interventi chirurgici subiti).

Il Rendiconto Periodico è un documento contabile nel quale vengono illustrate le entrate e le uscite monetarie riguardanti il beneficiario dell'amministratore di sostegno e il tutelato avvenute nel corso del periodo di riferimento.

Il Giudice Tutelare esaminando la relazione riepilogativa e il rendiconto annuale, si potrà rendere conto della gestione/operato dell'amministratore di sostegno e del tutore: in alcuni casi se ritiene lo potrà convocare per ottenere dei chiarimenti e in casi estremi

Tribunale di CUNEO

disporrà la sua sostituzione. Rendiconto e relazione devono riguardare l'intero anno solare, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Chi lo deve presentare

L' amministratore di sostegno/tutore.

Dove si presenta

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione in modalità telematica, unico atto in pdf sottoscritto dall'AdS/Tutore.

Cosa occorre

- *rendiconto compilato e istruzioni reperibile sul sito internet del Tribunale e presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.*

Quanto costa

Sono presenti costi, relativamente alle copie conformi che si richiederanno.

*** *** ***

RIABILITAZIONE A SEGUITO DI PROTESTO DI ASSEGNO O TITOLO BANCARIO

Cos'è?

La persona che ha subito protesti può chiedere la riabilitazione presso il Tribunale competente territorialmente (in relazione al luogo del protesto-sede della Camera di Commercio). L'istanza va depositata trascorso un anno dalla data dell'ultimo protesto sollevato.

Chi lo può richiedere

L'interessato.

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

- *Nota di iscrizione a ruolo e ricorso reperibile sul sito della camera di Commercio*
- *il/i titolo/i in originale con verbale/i di protesto;*
- *dichiarazione del/dei creditore/i a carattere liberatorio di avvenuto pagamento in originale, con firma autentica perché documento da presentare ad un Ufficio Giudiziario [articolo 4 comma d) Legge 31 Dicembre 1966 n.675];*
- *Visura a livello nazionale in originale attestante che nell'anno successivo dalla data della pubblicazione dell'ultimo protesto, non sono stati levati altri protesti;*

Gli ultimi 2 documenti sono rilasciati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Verbano Cusio Ossola.

Quanto costa

- *contributo unificato pari ad € 98,00 con pagoPa*
- *N.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica con pagoPa;*
- *n.1 marca da bollo da € 11,80 per copia autentica con pagoPa.*

Tempo necessario

30 giorni circa.

*** *** ***

RICHIESTA DI ESECUTIVITA' DEL LODO ARBITRALE

Cos'è?

E' la procedura necessaria per eseguire un lodo arbitrale.

Chi lo può richiedere

La parte del giudizio arbitrale che intende far eseguire il lodo.

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano Terra).

Cosa occorre

- *Verbale di deposito davanti al Cancelliere;*
- *Originale e copia del lodo in bollo;*
- *Contratto contenente la clausola compromissoria in originale o copia conforme;*
- *Atti (copia informale) relativi alle designazioni degli arbitri (se designati dal presidente del Tribunale, la copia del decreto) e comunicazione alle parti degli stessi (compresa la notifica del lodo reso) ex articolo 825 codice procedura civile 1° comma.*

Quanto costa

- *Contributo unificato di € 98,00 con pagoPa;*
- *N.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica con pagoPa*
- *tassa di registrazione (variabile a seconda dell'importo), dopo la dichiarazione di esecutorietà del Giudice.*

Tempo necessario:

Da 30 giorni circa.

Tribunale di CUNEO

RICORSO PER L'AUTORIZZAZIONE A COMPIERE ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DEL MINORE

Cos'è?

La richiesta di autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione (a favore del minore inabilitato o interdetto).

Chi lo può richiedere

Chiunque vi abbia interesse.

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

- *certificazione o copia dalla quale risulti la somma da riscuotere rilasciata dall' Ente o dalla Ditta che deve pagare;*
- *Nota di iscrizione a ruolo e ricorso reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione;*
- *carta di identità del genitore o dei genitori che dovranno entrambi firmare la richiesta.*

In caso di richiesta per autorizzare alla rinuncia dell'eredità, questa dovrà essere motivata (se per debiti lasciati dal defunto si richiede di allegare la documentazione).

Quanto costa

- *n.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica con pagoPa.*

Tempo necessario

30 giorni circa.

RINUNCIA ALL'EREDITA'

Cos'è?

E' la dichiarazione con cui un erede fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore del defunto potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, nè può essere limitata solo ad una parte dell'eredità. La rinuncia all'eredità da parte di un soggetto incapace (minori, interdetti o inabilitati) può essere fatta esclusivamente con l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Chi lo può richiedere

*Lo/gli erede/i. **Solo ed esclusivamente previa prenotazione** sul sito internet del Tribunale*

https://www.fallcoweb.it/prenotazioni/cuneo/volontaria_giurisdizione

Dove si richiede

- *Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione nel luogo dove aveva l'ultima residenza il defunto;*
- *presso qualsiasi ufficio notarile a prescindere dal domicilio.*

Cosa occorre

- *certificato di morte del defunto uso successione/trascrizione;*
- *fotocopia di codice fiscale e documento del defunto;*
- *fotocopia di codice fiscale e documento d'identità valido del/i rinunziante/i;*
- *certificato di ultima residenza in vita (oppure autocertificazione);*
- *copia conforme della pubblicazione del testamento, se esistente, con estremi della registrazione;*
- *in caso di rinuncia per conto di incapace o minore, copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare*

Quanto costa

- *n. 2 marche da bollo da € 16,00 per atti giudiziari;*
- *n.1 marca da bollo da € 11,80 per diritti di cancelleria pagabili solo con PagoPa;*
- *versamento della tassa di registrazione presso Poste Italiane o presso uno sportello bancario di € 200,00 per ogni atto di rinuncia, utilizzando il mod. F24 che verrà inviato dall'Agenzia Entrate*

Tempo necessario

secondo disponibilità delle prenotazioni sulla piattaforma digitale.

ISCRIZIONE DI CAUSE: Separazione consensuale e divorzi congiunti

Cos'è?

E' l'atto con il quale i coniugi, di comune accordo, decidono di non vivere più insieme e di dividersi legalmente concordando tra loro le condizioni che regolano la separazione.

Chi lo può richiedere

Entrambi i coniugi, è obbligatoria l'assistenza di un legale.

Dove si richiede

Presso la cancelleria dell'iscrizione a ruolo (modalità telematica obbligatoria)

Cosa occorre

- *Nota di iscrizione a ruolo e ricorso per separazione consensuale in originale, firmato da entrambi i coniugi*
- *Estratto dell'Atto di Matrimonio, rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;*
- *certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi;*
- *dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi solo in presenza di figli minori o non autosufficienti economicamente (facoltativo).*
- *Per il divorzio congiunto occorre la copia del decreto di omologa della separazione o copia della sentenza di separazione*
- *Dopo la riforma Cartabia è possibile iscrivere la separazione e il divorzio cumulativamente*

Tribunale di CUNEO

Quanto costa

Contributo unificato di € 43,00 con pago PA

Contributo per separazione + divorzio € 86 con pago PA

Tempo necessario per la definizione

Da 3 a 4 mesi.

*** *** ***

REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

COS'È	<i>È l'atto con il quale i genitori, non uniti in matrimonio, di comune accordo o anche separatamente, chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli.</i>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<i>Artt. 315-bis e ss., 337-bis e ss., 473-bis e ss. c.c.</i>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<i>I genitori CON OBBLIGO DI ASSISTENZA LEGALE</i>
DOVE SI RICHIEDE	<i>Iscrizione telematica obbligatoria: In caso di accordo sul registro della VG. In caso di disaccordo sul registro del Contenzioso</i>

Tribunale di CUNEO

<p>COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI</p>	<p><i>La regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale si richiede mediante ricorso telematico.</i></p> <p><i>Documenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia di entrambi i genitori (se ancora conviventi è sufficiente un certificato);</i> - <i>dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i genitori;</i> - <i>documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;</i> - <i>gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni; - piano genitoriale.</i>
<p>COSTI</p>	<p>- <i>Anticipazione forfettaria di euro 27,00, da versarsi mediante pagoPa.</i></p>
<p>TEMPI</p>	<p><i>Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.</i></p>
<p>POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE</p>	<p><i>La sentenza di regolamentazione della responsabilità genitoriale può essere impugnata presso la Corte d'Appello.</i></p>
<p>ASSISTENZA DI UN DIFENSORE</p>	<p><i>L'assistenza di un difensore è necessaria.</i></p>
<p>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</p>	<p><i>In caso di pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, è possibile richiedere l'emissione di provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli e delle parti.</i></p>

Tribunale di CUNEO

REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E DELLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE	
COS'È	<i>È l'atto con il quale le parti di comune accordo o anche separatamente, chiedono, qualora sopravvengano giustificati motivi, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.</i>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<i>Art. 473-bis.29 c.p.c.</i>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<i>Le parti separate / divorziate o i genitori. Con assistenza legale obbligatoria</i>
DOVE SI RICHIEDE	<i>Cancelleria di riferimento: Cancelleria delle Persone e delle Famiglie – piano primo Cancelleria iscrizioni a ruolo – obbligo iscrizione telematica</i>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<i>La revisione delle condizioni di separazione, divorzio e della regolamentazione della responsabilità genitoriale si richiede mediante ricorso telematico. Documenti:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>sentenza di separazione, divorzio o regolamentazione della responsabilità genitoriale;</i>- <i>certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia di entrambe le parti;</i>- <i>dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di entrambe le parti;</i>- <i>documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;</i>

Tribunale di CUNEO

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi 3 anni; - piano genitoriale.</i>
COSTI	<p><u>REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO</u></p> <p><i>Contributo unificato di euro 43,00 (in caso di separazione o divorzio consensuale) oppure euro 98,00 (in caso di separazione o divorzio giudiziale).</i></p> <p><u>MODIFICA DELLE CONDIZIONI SEPARAZIONE O DIVORZIO/REVISIONE REGOLAMENTAZIONE</u></p> <p><i>Se la revisione riguarda solo la prole è esente da C.U. ex art. 10, comma 2 TUSG.</i></p>
	<p><i>La marca da bollo da € 27 non è dovuta per modifica separazione e divorzio (esenzione prevista ex art. 19, l. 74/1987), mentre resta dovuta per more uxorio, anche se riguardano solo minore.</i></p>

Tribunale di CUNEO

TEMPI	<i>Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.</i>
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	<i>La sentenza emessa dal Tribunale può essere impugnata presso la Corte d'Appello.</i>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<i>L'assistenza di un difensore è necessaria.</i>
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	<i>In caso di pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, è possibile richiedere l'emissione di provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli e delle parti.</i>

Tribunale di CUNEO

ATTRIBUZIONE DI COGNOME/CORREZIONE DI COGNOME ED ALTRI ATTI DELLO STATO CIVILE (ES. FORMAZIONE ATTO DI NASCITA)	
COS'È	<i>Il figlio nato da genitori non sposati assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. A tal fine i genitori devono presentare istanza al Tribunale competente, cioè al Tribunale del luogo di nascita del figlio. Il tribunale deciderà con un provvedimento emesso in Camera di Consiglio.</i>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<i>Art. 262, comma 3 c.c.</i>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<i>I genitori congiuntamente possono presentare istanza.</i>
DOVE SI RICHIEDE	<i>Tribunale di Cuneo, Via Bonelli 5 – Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.</i>

Tribunale di CUNEO

<p>COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI</p>	<p><i>All'istanza si devono allegare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>copia del documento di identità del padre;</i> - <i>copia documento di identità della madre;</i> - <i>copia integrale dell'atto di nascita del figlio con riconoscimento ed assenso al riconoscimento;</i> - <i>certificato di residenza di entrambi i genitori e del figlio;</i> - <i>certificato di stato di famiglia di entrambi i genitori.</i> <p><i>In caso di ATTRIBUZIONE DI COGNOME o CORREZIONE DEL COGNOME:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>documento con il cognome errato e documento corretto;</i> - <i>documento attestante il diritto del minore ad ottenere quel cognome (es. sentenza).</i>
<p>COSTI</p>	<p><i>Esente da contribuzione e da anticipazione forfettaria.</i></p>
<p>TEMPI</p>	<p><i>Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.</i></p>
<p>POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE</p>	<p><i>Sì.</i></p>
<p>ASSISTENZA DI UN DIFENSORE</p>	<p><i>L'assistenza di un difensore è facoltativa.</i></p>

B) AREA CIVILE_

AFFARI CIVILI CONTENZIOSO

ISCRIZIONE DI CAUSE CONTENZIOSE – SEPARAZIONI/GIUDIZIALI DIVORZI GIUDIZIALI

Cos'è?

*È l'atto con il quale i coniugi, di comune accordo, decidono di sciogliere il matrimonio, in caso di matrimonio civile, o di cessare gli effetti civili del matrimonio, in caso di matrimonio concordatario (**divorzio congiunto**). Il **divorzio giudiziale** può essere chiesto da un coniuge anche se l'altro non è d'accordo.*

La richiesta può essere presentata decorsi 12 mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale, o decorsi 6 mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

L. n. 898/1970; art. 473-bis ss.

c.p.c.

I coniugi con assistenza legale obbligatoria

Tribunale di CUNEO

Il divorzio si richiede mediante ricorso telematico.

Documenti:

- *Copia conforme di omologa della separazione o sentenza di separazione;*
- *estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune dove è stato celebrato;*
- *certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi;*
- *dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi;*
- *documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;*
- *gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni; - piano genitoriale.*

- Contributo unificato di euro 98,00.

In caso di domanda di divorzio contestuale alla domanda di separazione vanno versati 2 contributi unificati di euro 98,00.

Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

La sentenza di divorzio può essere impugnata presso la Corte d'Appello.

L'assistenza di un difensore è necessaria.

- *In caso di pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, è possibile richiedere l'emissione di provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli e delle parti;*
- *è inoltre possibile presentare la domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione.*

Tribunale di CUNEO

Dove si richiede

Presso la Cancelleria Contenzioso Civile .

Ufficio iscrizioni a ruolo solo telematico.

Tempo necessario per la definizione

6 mesi circa.

ADOZIONE DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

<p>COS'È</p>	<p><i>È una misura cautelare che il Giudice può applicare, sia in sede penale (nel corso di indagini penali o di un procedimento penale) che in sede civilistica, a tutela di persone facenti parte della famiglia, se vittime di violenze o abusi comportanti grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà, anche quando la convivenza è cessata.</i></p> <p><i>L'applicazione della misura in sede penale presuppone l'avvio di indagini per delitti corrispondenti (maltrattamento in famiglia, lesioni, violenza sessuale, violenza privata, ecc.), indagini che normalmente sono precedute da denuncia (o querela) sporta all'autorità competente dalla vittima o da altra persona informata sui fatti.</i></p> <p><i>In sede civilistica la misura può essere richiesta, anche personalmente, dalla vittima maggiorenne, nei confronti del coniuge o di un convivente o di altro componente del nucleo familiare adulto, se autore del comportamento pregiudizievole.</i></p> <p><i>Con l'ordine di protezione il Giudice:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>– impone al responsabile la cessazione della condotta pregiudizievole;</i><i>– dispone il di lui allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente;</i><i>– prescrive al responsabile, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione (casa familiare, luogo di lavoro, eventualmente domicilio della</i>
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tribunale di CUNEO

	<p><i>famiglia di origine o domicilio di prossimi congiunti, luoghi di istruzione dei figli);</i></p> <ul style="list-style-type: none">– <i>dispone eventualmente l'intervento dei servizi sociali, nonché di associazioni dedite all'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;</i>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tribunale di CUNEO

	<p>- <i>prescrive il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, se per l'assenza dell'allontanato queste sono destinate a rimanere prive dei mezzi di sussistenza.</i></p> <p><i>La durata dell'ordine di protezione non può essere superiore a un anno e può essere prorogata su istanza di parte o, in presenza di minori, del Pubblico Ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi, per il tempo strettamente necessario.</i></p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 473-bis.69 e ss. c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<i>In sede civilistica la misura può essere richiesta, anche personalmente, dalla vittima maggiorenne, nei confronti del coniuge o di un convivente o di altro componente del nucleo familiare adulto, se autore del comportamento pregiudizievole.</i>
DOVE SI RICHIEDE	<p>T</p> <p><i>Cancelleria di riferimento: Cancelleria delle Persone e delle Famiglie – piano primo.</i></p> <p><i>Ufficio iscrizione, solo iscrizioni telematiche.</i></p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p><i>L'ordine di protezione si richiede mediante ricorso telematico. Documenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia di entrambe le parti (se ancora conviventi è sufficiente un certificato);</i> - <i>eventuale certificazione medica o altra documentazione a dimostrazione dei fatti esposti.</i>

Tribunale di CUNEO

COSTI	<i>Il servizio è gratuito.</i>
TEMPI	<i>Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.</i>
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	<i>Può essere impugnato mediante reclamo al Tribunale in composizione collegiale.</i>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<i>L'assistenza di un difensore è necessaria.</i>

MUTAMENTO DI SESSO	
COS'È	<i>È la richiesta di adeguamento dei caratteri sessuali mediante intervento chirurgico e/o di rettificazione di attribuzione di sesso.</i>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<i>L. n. 164 del 14/4/1982; artt. 473-bis ss. c.p.c.</i>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<i>L'interessato con obbligo di assistenza legale.</i>
DOVE SI RICHIEDE	<i>Cancelleria di riferimento: Cancelleria delle Persone e delle Famiglie – piano primo. Ufficio iscrizioni a ruolo solo iscrizioni telematiche</i>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<i>Il mutamento di sesso si richiede mediante ricorso telematico.</i> <i>Documenti:</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>estratto riassunto di atto di nascita, di stato civile e di stato di famiglia;</i> – <i>perizia psicologica che accerti la disforia di genere;</i>

Tribunale di CUNEO

	<ul style="list-style-type: none"> – perizia endocrinologica con la prescrizione della cura ormonale in corso.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> – Contributo Unificato di euro 518,00; – anticipazione forfettaria di euro 27,00.
TEMPI	Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso può essere impugnata presso la Corte d'Appello.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.

VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE

Tribunale di CUNEO

<i>COS'È</i>	<p><i>Disciplina i procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori. Il Giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste anche d'ufficio e senza alcun ritardo.</i></p> <p><i>Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegata è inserita in collocazione protetta, il Giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la segretezza dell'indirizzo ove essa dimora.</i></p>
	<p><i>Con il decreto di fissazione dell'udienza, il Giudice chiede al Pubblico Ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegata, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p. Il Pubblico Ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto. Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il Giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473-bis.70 c.p.c., e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza.</i></p> <p><i>A tutela della vittima e del minore, il Giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.</i></p> <p><i>Quando la vittima è inserita in collocazione</i></p>

Tribunale di CUNEO

	<i>protetta, il Giudice può incaricare i servizi sociali del territorio per l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.</i>
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	<i>Artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.</i>
<i>CHI PUÒ RICHIEDERLO</i>	<i>L'interessato con obbligo di assistenza legale.</i>
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	<i>Cancelleria di riferimento: Cancelleria delle Persone e delle Famiglie – piano primo.</i>

Tribunale di CUNEO

<p>COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI</p>	<p><i>Il ricorso si propone in modalità telematica. Il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze.</i></p> <p><i>Al ricorso è allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.</i></p>
<p>COSTI</p>	<p><i>Anticipazione forfettaria di euro 27,00.</i></p>
<p>TEMPI</p>	<p><i>Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.</i></p>
<p>POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE</p>	<p><i>Il provvedimento può essere impugnato presso la Corte d'Appello.</i></p>
<p>ASSISTENZA DI UN DIFENSORE</p>	<p><i>L'assistenza di un difensore è necessaria.</i></p>
<p>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</p>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza di cui all'articolo 473bis.21 c.p.c.</i> – <i>Il Giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c., evitando</i>
	<p><i>ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.</i></p>

Tribunale di CUNEO

	<ul style="list-style-type: none">- <i>Non si procede all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.</i>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INABILITAZIONE

COS'È

L'inabilitazione è uno strumento di tutela volto all'amministrazione straordinaria del patrimonio di un soggetto che, pur conservando la capacità di agire, necessita di un curatore nominato dal Giudice incaricato di controfirmare i contratti e gli altri atti patrimoniali che l'invalido voglia stipulare e sottoscrivere. Il curatore, quindi, non è un legale rappresentante che si sostituisce totalmente al soggetto invalido ma un suo mero assistente. Anche in questo caso, di regola, il curatore è scelto tra i soggetti appartenenti al nucleo familiare del beneficiario. Possono essere dichiarati inabili:

- *il soggetto maggiore d'età infermo di mente (l'infermità meno grave di quella per la quale è prevista l'interdizione);*
- *il soggetto che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti espongono se o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.*

È richiesta l'autorizzazione del Giudice

Tutelare per:

- *l'acquisto di beni, fatta eccezione per i mobili necessari per l'economia domestica e l'amministrazione del patrimonio;*
- *la riscossione di capitali, la cancellazione di ipoteche e lo svincolo*

Tribunale di CUNEO

- di pegni, l'assunzione di obbligazioni;*
- *l'accettazione o la rinuncia all'eredità, l'accettazione di donazioni o legati;*
- *la stipulazione di contratti di locazione di durata superiore a nove anni;*
- *l'avvio di giudizi, ad eccezione delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, le azioni possessorie o di sfratto e le azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.*

Gli atti compiuti senza osservare le predette prescrizioni possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

La competenza spetta al Tribunale del luogo ove l'interdicendo ha la residenza o il domicilio.

soggetto che, pur conservando la capacità di agire, necessita di un curatore nominato dal Giudice incaricato di controfirmare i contratti e gli altri atti patrimoniali che l'invalido voglia stipulare e sottoscrivere. Il curatore, quindi, non è un legale rappresentante che si sostituisce totalmente al soggetto invalido ma un suo mero assistente. Anche in questo caso, di regola, il curatore è scelto tra i soggetti appartenenti al nucleo familiare del beneficiario. Possono essere dichiarati inabili:

- *il soggetto maggiore d'età infermo di mente (l'infermità meno grave di quella per la quale è prevista l'interdizione);*
- *il soggetto che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti espongono se o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.*

È richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:

- *l'acquisto di beni, fatta eccezione per i mobili necessari per l'economia domestica e l'amministrazione del patrimonio;*
- *la riscossione di capitali, la cancellazione di ipoteche e lo svincolo di pegni, l'assunzione di obbligazioni;*
- *l'accettazione o la rinuncia all'eredità, l'accettazione di donazioni o legati;*
- *la stipulazione di contratti di locazione di durata superiore a nove anni;*
- *l'avvio di giudizi, ad eccezione delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, le azioni possessorie o di sfratto e le azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.*

Gli atti compiuti senza osservare le predette prescrizioni possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Tribunale di CUNEO

La competenza spetta al Tribunale del luogo ove l'interdicendo ha la residenza o il domicilio.

Tribunale di CUNEO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 415 e ss. c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p><i>L'inabilitazione può essere richiesta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente);</i> - <i>dai parenti entro il quarto grado;</i> - <i>dagli affini entro il secondo grado;</i> - <i>dalla struttura presso la quale la persona ammalata è ricoverata a causa della sua patologia; - dal Pubblico Ministero.</i>
DOVE SI RICHIEDE	<p><i>Tribunale di Cuneo, via Bonelli 5 – Cancelleria contenzioso civile – piano primo.</i></p> <p><i>Orari: lunedì-venerdì ore 9-13.</i></p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p><i>La richiesta deve essere corredata dai seguenti allegati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>copia atto integrale di nascita del beneficiario (da richiedere presso il Comune di nascita);</i> - <i>copia certificato di residenza attuale del beneficiario;</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>copia atto Stato di famiglia;</i> - <i>attestazione medico sanitaria sulle condizioni di salute del beneficiario (certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto).</i>
COSTI	<p><i>Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link:</i></p> <p><u>https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp</u></p>
TEMPI	<i>Entro un anno.</i>

Tribunale di CUNEO

<i>POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE</i>	<i>La sentenza del Tribunale è appellabile innanzi alla Corte di Appello.</i>
<i>ASSISTENZA DI UN DIFENSORE</i>	<i>L'assistenza di un difensore è necessaria.</i>

ISCRIZIONE A RUOLO

COS'È

È il mezzo per portare all'attenzione del magistrato la conoscenza di una controversia in materia di:

- *rapporti di lavoro e rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non relativi all'esercizio di una impresa; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; rapporti di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione intendendo per tale le amministrazioni dello Stato, inclusi gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni autonome; le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi, le case popolari, le camere di commercio, le aziende del servizio sanitario nazionale. Sono sottratte alla giurisdizione del Tribunale Ordinario (e sono affidate alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo) le categorie di lavoratori escluse dal processo di privatizzazione (art.3 d.lgs. 165/2001): magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di polizia,*

Tribunale di CUNEO

<p><i>personale delle carriere prefettizie e diplomatiche a partire dal vice consigliere della Prefettura; il personale di talune autorità indipendenti;</i></p> <p><i>previdenza e assistenza: opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa da INAIL/INPS, controversie in materia di invalidità civile (cecità, sordità, handicap, inabilità ed invalidità), altre controversie riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari e ogni altra forma di previdenza e assistenza.</i></p>	
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	Art. 168 c.p.c.
<i>CHI PUÒ RICHIEDERLO</i>	L'interessato, con il patrocinio di un difensore.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	TCancelleria del Lavoro e Previdenza – 1° piano. Orari: lunedì-venerdì ore 9-13.
<i>COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI</i>	Ricorso, atti e documenti da depositare nel fascicolo predisposto dal difensore, secondo le forme di cui agli artt. 414 ss. c.p.c.
	Dal 30.06.2021 l'iscrizione avviene in modalità telematica, introdotta dal D.L. n. 90 del 2014, convertito in L. n. 114 del 2014.

Tribunale di CUNEO

COSTI	<p><i>L'iscrizione a ruolo comporta il pagamento di un Contributo Unificato determinato sulla base della materia e del valore della controversia, come da tabella "Contributo Unificato" riportata in appendice al presente documento.</i></p> <p><i>Per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza il contributo unificato non è dovuto entro il limite reddituale familiare di euro 40.978,92, corrispondente al triplo di reddito imponibile annuo valido ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio (di euro 13.659,64) stabilito dal D.M. del 22 aprile 2025 (modello riportato in appendice al presente documento).</i></p>
TEMPI	<i>La presa in carico degli atti è contestuale al deposito o, ad ogni modo, nel rispetto dei tempi di lavorazione.</i>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<i>L'assistenza di un difensore è necessaria.</i>
ALLEGATI	<u>Autocertificazione redditi 2025</u>

RICHIESTA VISIONE FASCICOLO	
COS'È	<i>Servizio che prevede la visione degli atti di un processo, fornito a beneficio delle parti processuali.</i>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<i>Le parti interessate o i loro delegati e i difensori o i loro delegati.</i>

Tribunale di CUNEO

DOVE SI RICHIEDE	<i>In via telematica, mediante deposito di istanza di visibilità o presso la cancelleria della Cancelleria del Lavoro e della Previdenza. Tribunale di Cuneo, via Bonelli n. 5 Cancelleria del Lavoro e Previdenza – primo piano. Orari: lunedì-venerdì ore 9-13.</i>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<i>Documento di riconoscimento o, nel caso di difensore, delega.</i>
COSTI	<i>Il servizio è gratuito.</i>
TEMPI	<i>Nel rispetto dei tempi di lavorazione, massimo 3 giorni.</i>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<i>L'assistenza di un difensore non è necessaria.</i>

RILASCIO ATTESTAZIONI DI PRESENZA IN UDIENZA	
COS'È	<i>È un attestato di presenza del soggetto all'udienza.</i>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<i>Le parti, il testimone, il perito coinvolto nel procedimento. Può essere rilasciato solo ed esclusivamente per fini privatistici e nei limiti della normativa vigente.</i>
DOVE SI RICHIEDE	<i>– Cancelleria 1° piano. Orari: lunedì-venerdì ore 9-13.</i>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<i>L'attestazione va richiesta personalmente in cancelleria previa esibizione del documento d'identità.</i>

Tribunale di CUNEO

COSTI	<i>Il servizio è gratuito.</i>
TEMPI	<i>Il rilascio è immediato.</i>
DICHIARAZIONE DI ACQUIESCENZA	
COS'È	<i>Dichiarazione con cui la parte manifesta, davanti al Cancelliere, la volontà di non impugnare una sentenza.</i>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<i>Art. 329 c.p.c.</i>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<i>Le parti personalmente.</i>
DOVE SI RICHIEDE	<i>Presso la cancelleria civile.</i>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<i>Documento di identità della parte dichiarante.</i>
COSTI	<i>Il servizio è gratuito.</i>
TEMPI	<i>La compilazione e la sottoscrizione della dichiarazione è contestuale alla richiesta.</i>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<i>L'assistenza di un difensore non è necessaria.</i>

DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO	
COS'È	<i>Procedura prevista dal Regolamento CE n. 1896/2006 per il recupero crediti nei confronti di debitori residenti in altri Stati UE.</i>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<i>C.E. 1896/2006, Gazzetta Ufficiale del 30/12/2006.</i>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<i>La parte, personalmente o tramite Avvocato.</i>

Tribunale di CUNEO

DOVE SI RICHIEDE	<i>Presso l'Ufficio Decreti Ingjuntivi, in via telematica o cartacea.</i>
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> – Contributo unificato (variabile, a seconda del valore della causa); – spese forfettarie: euro 27,00.
TEMPI	<i>Decisione entro 30 giorni dall'iscrizione o dalla produzione di documenti integrativi eventualmente richiesti dal Giudice.</i>
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Sì
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<i>L'assistenza di un difensore è necessaria, salvi i casi in cui la legge consente alla parte di difendersi personalmente.</i>
ALLEGATI	https://webgate.ec.europa.eu/e-justice/156/IT/european_payment_order_forms

B) AREA CIVILE_ ESECUZIONI E FALLIMENTI

CERTIFICATI DI ASSENZA/PENDENZA DI PROCEDURE FALLIMENTARI

Cos'è

Il servizio si occupa di ricevere le richieste di certificato di assenza/pendenza delle procedure fallimentari, ovvero quel certificato attestante che, nei 5 anni precedenti, nei confronti di una società/ditta non sono state dichiarate procedure concorsuali.

Il servizio soddisfa l'esigenza di ottenere il documento che prova l'esistenza o l'inesistenza delle procedure fallimentare a carico di un soggetto.

Chi lo può richiedere

Chiunque ne abbia interesse (in generale chi chiede un mutuo, la pubblica amministrazione per le gare d'appalto, i legali rappresentanti di società in proprio o non in proprio purché, in quest'ultimo caso, dimostrino un interesse al Giudice, enti pubblici, ditte private).

Dove si richiede

Presso la cancelleria esecuzioni e fallimenti in Via Bonelli 5 a Cuneo.

Tribunale di CUNEO

Cosa occorre

- Documento d'identità in corso di validità
- richiesta di certificato scaricabile dal sito internet del Tribunale.
- Visura Camerale della società (aggiornata massimo 15 giorni)
- delega originale
- copia del documento di identità del delegante e del delegato.

Quanto costa

2 marche da bollo da € 16,00

1 marca da bollo da € 3,92 per i diritti di cancelleria.

Tempo necessario

Entro 3 giorni dalla richiesta

CERTIFICATI DI PENDENZA O NON PENDENZA DI PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILI

Cos'è

Il servizio si occupa di ricevere le richieste dei certificati di pendenza o di non pendenza di procedure esecutive immobiliari al fine di verificare la sussistenza o meno di procedure esecutive nei confronti di soggetti o società.

Il servizio è finalizzato all'ottenimento del certificato di pendenza o non pendenza delle esecuzioni immobiliari attestante che nei confronti di un soggetto sono e/o non sono pendenti procedure esecutive immobiliari.

Chi lo può richiedere

Il cittadino.

Dove si richiede

Presso la cancelleria ubicata in Via Bonelli 5 a Cuneo.

Cosa occorre

- Documento d'identità in corso di validità
- Richiesta di certificato scaricabile dal sito internet del Tribunale.

Quanto costa

- 2 marche da bollo da € 16,00
- 1 marca da bollo da € 3,92 per i diritti di cancelleria.

Tempo necessario

Entro 3 giorni dalla richiesta.

GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Cos'è

Si tratta di una procedura che riguarda la cancellazione dei debiti di tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure fallimentari, non avendo i requisiti previsti dalla correlata legge.

Può riguardare, quindi, persone fisiche, piccole imprese o società artigiane ovvero consumatori. In tal modo si scongiura il ricorso al mercato dell'usura, da un lato, e, d'altro canto, si evita che il soggetto sovra indebitato diventi vittima dei propri creditori; per contro, attraverso la procedura, lo stesso può ripartire da zero e riacquistare credibilità sociale.

Il servizio soddisfa l'esigenza di ottenere un provvedimento dell'autorità giudiziaria volto alla cancellazione dei debiti pregressi, attraverso il ricorso ad una delle seguenti tre procedure:

- accordo del debitore, rivolto a soggetti che svolgono attività imprenditoriale ma che sono esclusi dalla legge fallimentare;*
- piano del consumatore, rivolto ai consumatori;*
- liquidazione dei beni, rivolta a tutti i soggetti che intendano vendere tutti i propri beni per onorare i propri debiti e soddisfare i propri creditori.*

Chi lo può richiedere

Ciascun soggetto sovra indebitato ed escluso dalla legge fallimentare, che non si trovi nelle condizioni ostative all'accesso previste dalla legge.

Cosa devo fare per

La procedura si compone di due fasi; il soggetto interessato, a seconda della fase, deve ricorrere alla cancelleria di riferimento. La prima fase, che interessa la cancelleria della Volontaria Giurisdizione, concerne la nomina dell'organismo di composizione della crisi (OCC), che validerà la proposta del soggetto sovra indebitato. La seconda fase, che interessa la cancelleria

Tribunale di CUNEO

fallimentare, concerne la presentazione di tutti i documenti necessari all'ottenimento del provvedimento del Giudice.

Cosa occorre

Richiesta di nomina dell'organismo di composizione della crisi.

Come funziona

Il soggetto sovra indebitato deve presentare alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale della città in cui risiede la richiesta di nomina dell'organismo di composizione della crisi (OCC). Appreso il nominativo dell'organismo nominato dal Tribunale, attraverso la comunicazione della cancelleria di Volontaria Giurisdizione ai recapiti indicati nella richiesta, il soggetto si rivolgerà all'OCC per illustrare la propria situazione debitoria ed ottenere da questo la validazione, ovvero una relazione illustrativa che servirà per il proseguo.

Successivamente, il soggetto sovra indebitato si recherà alla cancelleria fallimentare del Tribunale della città in cui risiede per presentare la propria proposta validata dall'OCC attraverso la predetta relazione. Ricevuta la documentazione, il Giudice Delegato fissa un'udienza, comunicata all'interessato ed all'OCC, alla quale questi ultimi possono partecipare. Il Giudice Delegato, all'esito dell'udienza e dell'esame della documentazione, dispone in merito. A questo punto il soggetto dovrà mettere in esecuzione il programma presentato.

Quanto costa

- Contributo unificato € 98,00 + € 27,00 per diritti di cancelleria (Fase Volontaria Giurisdizione)
- Contributo Unificato € 98,00 + € 27,00 per diritti di cancelleria (Fase Fallimentare)

ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

COS'È

La conversione del pignoramento è una procedura che, per una sola volta, permette al debitore di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, evitando la vendita forzata dei beni e garantendo al contempo il soddisfacimento del creditore.

L'istanza deve essere depositata prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione delle cose pignorate.

Unitamente all'istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto (1/6) dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal Giudice. Con la stessa ordinanza il Giudice può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore esegua il pagamento della predetta somma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale, mediante versamenti rateali mensili (max. 48).

Qualora il debitore ometta il versamento della somma determinata dal Giudice, oppure ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola rata, le somme

Tribunale di CUNEO

	<i>versate formano parte dei beni pignorati ed il Giudice, su richiesta del creditore procedente o di quello intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone la vendita di questi ultimi.</i>
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	Art. 495 c.p.c.
<i>CHI PUÒ RICHIEDERLO</i>	Debitore esecutato tramite il suo legale

Tribunale di CUNEO

<p>COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Istanza telematica unitamente alla fotocopia dell'assegno circolare NON TRASFERIBILE</i> intestato al Tribunale di Cuneo con l'indicazione del numero della procedura (es: Tribunale di Cuneo es 10/2025). L'Assegno della somma di denaro non inferiore ad un sesto (1/6) dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale., - <i>L'ASSEGNO in originale dovrà essere depositato o inviato alla cancelleria Esecuzioni Immobiliari Via Bonelli n. 5, Cuneo, appena possibile.</i>
<p>ASSISTENZA DI UN DIFENSORE</p>	<p><i>L'assistenza di un difensore è obbligatoria</i></p>

PARTECIPAZIONE ALLE VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI E MOBILIARI

Tribunale di CUNEO

COS'È

Chiunque sia interessato all'acquisto di beni, mobili o immobili pignorati, tranne il debitore, può partecipare alla vendita giudiziaria (asta) mediante la presentazione di un'offerta irrevocabile di acquisto.

Le modalità di partecipazione ad un'asta sono differenti in relazione al Tribunale interessato e al tipo di vendita. Prima di partecipare all'asta, pertanto, è importante leggere attentamente i documenti ufficiali della vendita (ordinanza di vendita, avviso di vendita, relazione di stima dell'esperto) e consultare ogni altro documento che il Giudice dispone di pubblicare.

Con l'ordinanza che dispone la vendita il Giudice dell'esecuzione stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che la vendita (il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo), si svolga con modalità telematiche.

L'avviso di vendita contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico è pubblicato – unitamente

Tribunale di CUNEO

	<p><i>all'ordinanza di vendita e delega delle relative operazioni ed alla relazione dell'esperto stimatore - sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" raggiungibile al link https://pvp.giustizia.it/pvp/</i></p> <p><i>Prima di presentare la propria offerta, è possibile visionare i beni i attenendosi alle indicazioni contenute nell'avviso di vendita pubblicato.</i></p>
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	<p><i>Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione che dispone la vendita forzata, avviso di vendita pubblicato, D.M. 32/2015, artt. 490, 503, 530,532, 534, 537, 569, 570 ss. c.p.c.</i></p>
<i>CHI PUÒ RICHIEDERLO</i>	<p><i>Chiunque, tranne il debitore esecutato, è ammesso ad offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato, personalmente o a mezzo di procuratore legale.</i></p>
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	<p><i>È necessario attenersi a quanto specificamente disposto nell'avviso di vendita pubblicato e nell'ordinanza di vendita.</i></p>
<i>COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI</i>	<p><i>L'offerta irrevocabile di acquisto deve essere presentata entro i termini stabiliti, corredata dal deposito cauzionale e dagli altri documenti richiesti, come specificamente indicato nell'avviso di vendita, al quale gli interessati dovranno scrupolosamente attenersi.</i></p>

Tribunale di CUNEO

<p>COSTI</p>	<p><i>La presentazione dell'offerta telematica comporta il pagamento dell'imposta di bollo, da effettuare in modalità telematica (mediante accesso al portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia https://pst.giustizia.it/PST/), secondo le indicazioni fornite con l'avviso di vendita pubblicato.</i></p> <p><i>Sono inoltre dovute le imposte e tasse previste come per legge in relazione al trasferimento effettuato.</i></p> <p><i>Per le vendite mobiliari sono dovuti all'Istituto Vendite Giudiziarie diritti proporzionali rispetto all'importo della vendita secondo la normativa vigente (D.M. 11.02.1997 n.109 e D.M. 15.05.2009 n.80).</i></p>
<p>TEMPI</p>	<p><i>Per la presentazione delle offerte attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite con l'avviso di vendita pubblicato.</i></p> <p><i>I tempi del trasferimento non sono definibili a priori.</i></p>
<p>POSSIBILITA DI IMPUGNAZIONE</p>	<p><i>Ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c., avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al Giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il Giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.</i></p> <p><i>Sul reclamo, il Giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.</i></p>

Tribunale di CUNEO

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<p><i>Per la semplice predisposizione e presentazione dell'offerta di acquisto, non è necessaria l'assistenza di un difensore.</i></p> <p><i>Per informazioni, è possibile contattare il custode giudiziario nominato, attenendosi alle indicazioni fornite nell'avviso di vendita pubblicato.</i></p> <p><i>Sul sito del Portale delle vendite pubbliche è possibile scaricare il Manuale Utente, possono inoltre essere consultate le FAQ ed i tutorial.</i></p>
ALLEGATI	<p><i>Attenersi alle indicazioni fornite con l'avviso di vendita pubblicato.</i></p>

Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	
<i>COS'È</i>	<i>La liquidazione giudiziale è la procedura che ha sostituito il fallimento. Con la liquidazione giudiziale viene liquidato il patrimonio dell'impresa in stato di insolvenza (incapace, cioè, di far regolarmente fronte alle proprie obbligazioni) ed il ricavato viene utilizzato per soddisfare i creditori.</i>
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	<i>Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, Titolo V.</i>

Tribunale di CUNEO

CHI PUÒ RICHIEDERLO

La liquidazione giudiziale può essere chiesta sia dall'impresa debitrice (per mezzo del proprio legale rappresentante) che da uno qualsiasi dei creditori della stessa.

In un caso come nell'altro, lo strumento della liquidazione giudiziale è riservato a imprese che presentino tutti i seguenti requisiti:

- a. siano imprese commerciali (professionisti e imprenditori agricoli non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale)*
- b. siano in stato di insolvenza (quindi cronicamente incapaci di rispettare le proprie obbligazioni)*
- c. abbiano soddisfatto, almeno una volta nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, uno qualsiasi dei seguenti requisiti:*
 - 1. attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila;*
 - 2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila*
 - 3. un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila.*

Lo Stato e gli enti pubblici non

Tribunale di CUNEO

	<p><i>sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, mentre possono essere sottoposte alla procedura in esame le società a partecipazione pubblica, le società a controllo pubblico e le società in house.</i></p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tribunale di CUNEO

DOVE SI RICHIEDE	<i>La domanda si deposita in via telematica presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (di norma coincidente con la sede legale dell'impresa). Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda non rileva ai fini della competenza.</i>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<i>La domanda di apertura della liquidazione giudiziale si propone con ricorso. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni. Se la domanda è proposta da soggetto diverso dal debitore, deve essere sottoscritta dal difensore munito di procura, mentre il debitore può stare in giudizio personalmente.</i>
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di euro 98,00; • marca da bollo di euro 27 per diritti forfettari di notifica.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	<i>Sia la sentenza che dichiara l'apertura della Liquidazione Giudiziale che il decreto motivato che rigetta la domanda o la dichiara inammissibile sono impugnabili con reclamo innanzi alla Corte d'Appello competente.</i>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<i>Il debitore che presenti domanda di liquidazione giudiziale "in proprio" non necessita dell'assistenza di un difensore. La presenza di un difensore è invece obbligatoria qualora la domanda sia presentata da un altro soggetto (ad esempio, i creditori della società).</i>

Tribunale di CUNEO

CONCORDATO PREVENTIVO	
COS'È	<i>È lo strumento con cui un'impresa in stato di crisi o insolvenza può evitare la liquidazione giudiziale, proponendo ai propri creditori un accordo per la ristrutturazione dei debiti (concordato in continuità) o la liquidazione del patrimonio (concordato liquidatorio), con l'obiettivo di soddisfare le loro pretese.</i>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<i>Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, Titolo IV, Capo III, art. 84 - 120.</i>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p><i>Possono presentare domanda di concordato gli imprenditori che sarebbero assoggettabili a liquidazione giudiziale, e cioè gli imprenditori commerciali che nei tre esercizi precedenti la data della domanda hanno avuto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila;</i> <i>b. oppure ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila;</i> <i>c. oppure un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila.</i> <p><i>Possono presentare domanda altresì le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. L'imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può essere ammesso alla procedura.</i></p>
DOVE SI RICHIEDE	<i>La domanda si deposita in via telematica presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.</i>

Tribunale di CUNEO

	<p><i>Se la domanda è proposta da una società avente i requisiti per l'amministrazione straordinaria, la competenza è del Tribunale presso cui è istituita la Sezione Specializzata per le Imprese per quel distretto di Corte d'Appello.</i></p> <p><i>In entrambi i casi, il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda non rileva ai fini della competenza.</i></p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tribunale di CUNEO

<p>COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI</p>	<p><i>Il debitore deve depositare una domanda corredata da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni</i> <p><i>annuali IVA relative ai medesimi periodi;</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;</i><i>• una relazione sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata (anche in formato digitale);</i><i>• uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;</i><i>• un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;</i><i>• l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;</i>
------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tribunale di CUNEO

	<ul style="list-style-type: none">• una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. Alla domanda va allegato anche un piano con la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano deve rispettare i requisiti previsti dall'art. 87 CCII.
COSTI	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di euro 98,00;• marca da bollo per diritti forfettari di notifica di euro 27,00.

Tribunale di CUNEO

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	<i>Il provvedimento che rigetta l'omologa del concordato può essere impugnato con reclamo presso la Corte d'Appello competente.</i>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<i>Il ricorso deve obbligatoriamente essere presentato con l'assistenza di un difensore tecnico.</i>

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE (PRO)	
COS'È	<p><i>È una procedura a carattere volontario con cui un'impresa in stato di crisi o di insolvenza può evitare la liquidazione giudiziale, facendo ai propri creditori una proposta con la quale indica le modalità, le tempistiche e le forme in cui intende soddisfarli.</i></p> <p><i>Se la proposta è approvata ed il piano omologato, essa diventa vincolante per tutti i creditori, che verranno soddisfatti nei limiti di quanto offerto; se il debitore adempie a quanto proposto, sarà liberato da ogni debito pregresso.</i></p> <p><i>Il PRO non può avere natura liquidatoria.</i></p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<i>Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, artt. 64bis - 64quater.</i>

Tribunale di CUNEO

CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p><i>Possono presentare domanda di PRO gli imprenditori che sarebbero assoggettabili a liquidazione giudiziale, e cioè gli imprenditori commerciali che nei tre esercizi precedenti la data della domanda hanno avuto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila;</i><i>• oppure ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila;</i><i>• oppure un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila.</i> <p><i>Gli stessi devono versare in situazione di crisi o di insolvenza.</i></p> <p><i>Non possono presentare domanda di PRO gli enti pubblici e le imprese minori.</i></p>
DOVE SI RICHIEDE	<p><i>La domanda si deposita in via telematica presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.</i></p> <p><i>Se la domanda è proposta da una società avente i requisiti per l'amministrazione straordinaria, la competenza è del Tribunale presso cui è istituita la Sezione Specializzata per le Imprese per quel distretto di Corte d'Appello.</i></p> <p><i>In entrambi i casi, il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda non rileva ai fini della competenza.</i></p>

Tribunale di CUNEO

<p>COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI</p>	<p><i>Il debitore deve depositare una domanda corredata da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore</i>
	<p><i>durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;</i> • <i>una relazione sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata (anche in formato digitale);</i> • <i>uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;</i> • <i>un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;</i> • <i>l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;</i> • <i>una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria</i>

Tribunale di CUNEO

	<p><i>amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. Alla domanda va allegato anche un piano con la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano deve rispettare i requisiti previsti dall'art. 87 CCII.</i></p>
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di euro 98,00; • marca da bollo per diritti forfettari di notifica di euro 27,00.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	<p><i>Il provvedimento che rigetta l'omologa del PRO può essere impugnato con reclamo presso la Corte d'Appello competente.</i></p>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<p><i>La domanda deve obbligatoriamente essere presentata con l'assistenza di un difensore tecnico.</i></p>

Tribunale di CUNEO

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	
COS'È	<p><i>Nella loro forma base gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono accordi conclusi dall'imprenditore in stato di crisi o insolvenza con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, e che accettano di rimodulare la quantità, i termini e le condizioni di rimborso sulla base di un piano economico-finanziario predisposto dall'imprenditore ed asseverato da un professionista indipendente.</i></p> <p><i>Si tratta di accordi che debbono essere omologati dal Tribunale e che anche in caso di omologa vincolano esclusivamente i creditori che vi aderiscono, e non gli altri (c.d. "creditori estranei").</i></p> <p><i>Vi sono poi accordi agevolati, in cui la percentuale è ridotta al 30%, nonché delle ipotesi di efficacia estesa ai creditori non aderenti (si veda l'art. 61).</i></p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p><i>Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, artt. 57 – 64.</i></p>

Tribunale di CUNEO

CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p><i>Gli accordi possono essere richiesti dagli imprenditori, anche non commerciali (quindi agricoli), purché non siano imprenditori minori. Viene considerata impresa minore quella che nei tre esercizi precedenti la data della domanda non ha mai raggiunto nessuna delle seguenti soglie:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila;</i>• <i>ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila;</i>• <i>un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila.</i>
DOVE SI RICHIEDE	<p><i>La domanda si deposita in via telematica presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.</i></p> <p><i>Se la domanda è proposta da una società avente i requisiti per l'amministrazione straordinaria, la competenza è del Tribunale presso cui è istituita la Sezione Specializzata per le Imprese per quel distretto di Corte d'Appello.</i></p> <p><i>In entrambi i casi, il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda non rileva ai fini della competenza.</i></p>

Tribunale di CUNEO

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Gli accordi di ristrutturazione prevedono una prima fase in cui il Tribunale non interviene, e che vede coinvolti esclusivamente il debitore e i suoi creditori: in questa fase vengono stretti gli accordi (che hanno contenuto libero, dovendo solo essere accettati da creditori che rappresentino almeno il 60% dei creditori) e viene redatto il piano che indica le modalità di adempimento. Sempre in questa fase, il debitore deve munirsi della relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità di quest'ultimo a soddisfare i creditori "estranei".

Una volta redatto e asseverato il piano e stipulati gli accordi, il debitore dovrà depositare domanda di omologazione. La domanda deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni che la sorreggono e le conclusioni, e deve essere sottoscritta dal difensore munito di procura.

Unitamente alla domanda il debitore deve altresì depositare:

- le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza*

Tribunale di CUNEO

	<p><i>dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni</i></p> <p><i>annuali IVA relative ai medesimi periodi;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;</i> • <i>una relazione sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata (anche in formato digitale);</i> • <i>uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;</i> • <i>un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;</i> • <i>l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;</i> • <i>una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.</i>
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contributo Unificato di euro 98,00;</i> • <i>marca da bollo per diritti forfettari di notifica di euro 27,00.</i>

Tribunale di CUNEO

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	<i>La sentenza che accoglie o rigetta la domanda di omologazione può essere impugnata con reclamo presso la Corte d'Appello competente.</i>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<i>La domanda deve obbligatoriamente essere presentata con l'assistenza di un difensore tecnico.</i>

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO	
COS'È	<i>È la domanda con cui il creditore del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale chiede di essere incluso nella lista (chiamata "stato passivo") dei creditori della procedura. Solo i creditori inclusi nello stato passivo parteciperanno al riparto delle somme eventualmente recuperate.</i>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<i>Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, artt. 200 – 210.</i>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<i>Chiunque sia creditore della società sottoposta a liquidazione giudiziale. Il credito deve essere sorto prima della data di dichiarazione della LG. Se la liquidazione giudiziale riguarda una società di persone, con conseguente assoggettabilità alla procedura anche dei soci illimitatamente responsabili, anche i creditori di questi ultimi possono/devono presentare domanda di insinuazione al passivo.</i>

Tribunale di CUNEO

<p>DOVE SI RICHIEDE</p>	<p><i>La domanda si propone con ricorso da inviare alla PEC del curatore, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'approvazione dello stato passivo.</i></p> <p><i>I documenti richiesti (vedi sotto) vanno allegati alla PEC, ad eccezione di eventuali titoli di credito che vanno depositati in originale presso il Tribunale di Cuneo, Via Bonelli n. 5– Cancelleria Fallimentare, 2° piano.</i></p> <p><i>Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.</i></p>
<p>COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI</p>	<p><i>Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>l'indicazione della procedura a cui si intende partecipare;</i> • <i>le generalità del creditore;</i> • <i>le sue coordinate bancarie;</i> • <i>l'indicazione della somma che si intende inserire (insinuare) nel passivo della procedura (gli interessi, se dovuti, devono essere contenuti in apposito prospetto di calcolo);</i> • <i>la sintetica esposizione degli elementi di diritto e di fatto su cui si fonda il credito.</i> <p><i>Se il credito da insinuare è assistito da privilegio, lo stesso va indicato nella domanda di insinuazione; se si tratta di causa di prelazione speciale, va indicato il bene su cui si esercita. Vanno anche allegati tutti i documenti atti a provare l'esistenza di tale privilegio.</i></p> <p><i>Il creditore deve altresì indicare l'indirizzo di posta elettronica a cui desidera ricevere le comunicazioni relative alla procedura.</i></p>
<p>COSTI</p>	<p><i>Esente da bolli.</i></p>

Tribunale di CUNEO

TEMPI	<p><i>Se si tratta di domanda tempestiva, la stessa verrà discussa all'udienza di stato passivo indicata nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.</i></p> <p><i>Se si tratta di domanda tardiva, i tempi non sono precisamente determinabili.</i></p>
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	<p><i>È possibile proporre opposizione contro il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo. L'opposizione si deposita presso la cancelleria del contenzioso civile di questo Tribunale.</i></p>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<p><i>L'assistenza di un difensore è facoltativa. La domanda di insinuazione può essere presentata dalla parte personalmente.</i></p>

CERTIFICATO PENDENZA PROCEDURE CONCORSALE	
COS'È	<i>Il certificato che attesta che il richiedente (persona fisica o giuridica) non si trova in stato di liquidazione giudiziale o fallimento e non è soggetto ad altra procedura concorsuale.</i>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<i>Solo da parte della P.A. per uso appalto ed a privati esclusivamente per uso appalto all'estero</i>
DOVE SI RICHIEDE	<p><i>La domanda si presenta via PEC all'indirizzo:</i></p> <p><i>fallimentare.tribunale.cuneo@giustiziacert.it</i></p>

Tribunale di CUNEO

<p>COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI</p>	<p><i>La domanda può essere presentata in carta libera. Alla stessa vanno tassativamente allegati: Per i privati</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;</i> • <i>codice fiscale del richiedente (se non compare nel documento di identità);</i> • <i>delega sottoscritta se la richiesta non viene presentata personalmente.</i> • <i>Per la P.A. occorre una domanda firmata dal responsabile dell'ufficio completa di tutti i dati della Società per cui si richiede il certificato.</i> <p><i>Per le società di persone occorrono anche tutti i dati relativi ai soci.</i></p>
<p>COSTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>euro 3,92 per diritti di certificazione, da pagare <u>esclusivamente</u> mediante PagoPA;</i> • <i>due marche da bollo da euro 16 ciascuna, da portare personalmente alla Cancelleria Fallimentare.</i>
<p>TEMPI</p>	<p><i>Circa 30 giorni lavorativi.</i></p>

<p>CERTIFICATO DI ASSENZA DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO</p>	
<p>COS'È</p>	<p><i>Il certificato che attesta che non è stata proposta opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare.</i></p>

Tribunale di CUNEO

CHI PUÒ RICHIEDERLO	<i>Il dipendente della società fallita (o in liquidazione giudiziale) che si sia insinuato allo stato passivo. Il certificato può essere richiesto solo ed esclusivamente ad uso TFR.</i>
DOVE SI RICHIEDE	<p><i>Il certificato può essere richiesto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>via mail, scrivendo all'indirizzo</i> • <i>contenzioso.tribunale.cuneo@giustizia.it</i> • <i>; oppure</i> • <i>personalmente presso l'Ufficio iscrizioni a ruolo del Tribunale Civile di Cuneo, Via Bonelli n. 5</i> <p><i>Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.</i></p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p><i>La domanda può essere presentata in carta libera, indicando nome e cognome dell'interessato nonché nome e numero della procedura concorsuale interessata.</i></p> <p><i>Alla domanda vanno tassativamente allegati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- copia del documento di identità in corso di validità;</i> <i>- estratto dell'ammissione allo stato passivo.</i>
COSTI	<i>Esente da bolli.</i>
TEMPI	<i>Cinque giorni lavorativi.</i>

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Tribunale di CUNEO

COS'È	<i>È la procedura con la quale i privati in situazione di sovraindebitamento possono proporre ai propri creditori un piano per superare la crisi. In caso di omologa della domanda e di corretta esecuzione del piano, il consumatore potrà ottenere, a certe condizioni, l'esdebitazione: vale a dire che i debiti residui diverranno inesigibili.</i>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<i>Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, artt. 67 – 73.</i>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p><i>La domanda può essere presentata esclusivamente dal consumatore sovraindebitato. Ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo, per "consumatore" si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.</i></p> <p><i>Il consumatore non può presentare domanda di ristrutturazione dei debiti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;</i> <i>• se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (anche più risalenti nel tempo);</i> <i>• se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.</i> <p><i>È necessaria l'assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il consumatore può liberamente scegliere un qualsiasi professionista tra gli OCC costituiti nel</i></p>

Tribunale di CUNEO

	<i>circondario del Tribunale competente per la procedura.</i>
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	<i>Presso il Tribunale nel cui circondario il debitore sovraindebitato ha la propria residenza.</i> <u><i>La domanda deve essere depositata in via telematica.</i></u>

Tribunale di CUNEO

<p>COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI</p>	<p><i>La domanda di ristrutturazione dei debiti può avere contenuto libero.</i></p> <p><i>Ad essa vanno tuttavia tassativamente allegati l'elenco:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (cioè eventuali privilegi, pegni, ipoteche, ecc.);</i> • <i>della consistenza e della composizione del patrimonio;</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;</i> • <i>delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;</i> • <i>degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.</i> <p><i>Alla domanda deve altresì essere allegata una relazione dell'OCC che comprenda:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</i> • <i>i motivi per cui il debitore non è in grado di adempiere alle obbligazioni assunte;</i> • <i>un giudizio sulla completezza e la validità della documentazione depositata dal debitore;</i>

Tribunale di CUNEO

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>l'indicazione presunta dei costi della procedura;</i> • <i>l'indicazione se i soggetti finanziatori abbiano correttamente valutato il merito creditizio del debitore.</i>
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contributo Unificato di euro 98,00;</i> • <i>marca da bollo per diritti forfettari di notifica di euro 27,00.</i>
TEMPI	<i>Non preventivabili.</i>
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	<i>Il decreto che rigetta l'omologa del piano di ristrutturazione è impugnabile con reclamo al collegio; la sentenza che la accoglie l'omologa si impugna con reclamo presso la Corte d'Appello competente.</i>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<i>L'assistenza di un difensore è facoltativa, ma è obbligatorio farsi assistere da un OCC.</i>

ONCORDATO MINORE

Tribunale di CUNEO

COS'È	<p><i>Si tratta della procedura con cui i soggetti che non sono né consumatori né assoggettabili alla Liquidazione Giudiziale, ma che desiderano comunque risolvere il proprio sovraindebitamento, possono proporre ai creditori un piano per ristrutturare i debiti e superare la crisi.</i></p> <p><i>Si articola in concordato in continuità (che prevede la continuazione dell'attività imprenditoriale o professionale) e concordato liquidatorio, che prevede la cessione dei beni per soddisfare i creditori.</i></p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<i>Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, artt. 74 – 83.</i>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p><i>Possono accedere alla procedura i professionisti, gli imprenditori "minori" (non assoggettabili a liquidazione giudiziale), gli imprenditori agricoli, le start up innovative.</i></p> <p><i>Non può accedere alla procedura chi:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;</i> • <i>ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (anche più risalenti nel tempo);</i> • <i>ha commesso atti in frode dei creditori.</i> <p><i>Per accedere al concordato liquidatorio è necessario che il debitore indichi le risorse aggiuntive (ulteriori rispetto a ciò che già è ricompreso nel suo patrimonio) con cui intende far fronte ai debiti assunti.</i></p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tribunale di CUNEO

<p>DOVE SI RICHIEDE</p>	<p><i>Presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.</i></p> <p><u><i>La domanda deve essere depositata in via telematica.</i></u></p>
<p>COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI</p>	<p><i>Il debitore deve presentare domanda di concordato minore, alla quale vanno allegati la proposta (cioè l'offerta rivolta ai creditori, con cui indica come e in quale misura intende soddisfarli) e il piano (cioè il documento che contiene l'indicazione dei tempi e delle modalità di adempimento).</i></p> <p><i>Alla domanda vanno anche allegati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;</i> • <i>una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;</i> • <i>l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;</i> • <i>gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo</i>

Tribunale di CUNEO

	<p>94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di euro 98,00; • marca da bollo per diritti forfettari di notifica di euro 27.
TEMPI	Non preventivabili.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Il decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato minore è soggetto a reclamo dinanzi al Collegio.

Tribunale di CUNEO

	<i>Il decreto che rigetta l'omologa, la sentenza che dichiara l'omologazione, il decreto che revoca l'omologazione sono tutti impugnabili con reclamo innanzi alla Corte d'Appello competente.</i>
ASSISTENZA DIFENSORE DI UN	<i>La domanda di concordato minore deve necessariamente essere presentata con l'assistenza di un Avvocato. È altresì necessario che il debitore sia assistito da un OCC ("Organismo di composizione della crisi"), scelto tra quelli che esercitano nel circondario del Tribunale di Cuneo.</i>

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO	
COS'È	<i>Si tratta della procedura con cui il debitore sovraindebitato non assoggettabile a liquidazione giudiziale può monetizzare i propri beni ed utilizzare il ricavato per soddisfare i creditori, ottenendo (a certe condizioni) l'esdebitazione per i debiti residui.</i>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<i>Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, artt. 268 – 277.</i>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<i>La domanda può essere presentata sia dal debitore che da uno dei suoi creditori. La liquidazione controllata del sovraindebitato riguarda esclusivamente soggetti non assoggettabili a fallimento, e cioè consumatori, professionisti, imprenditori "minori", imprenditori agricoli, start up innovative. Se a chiedere la liquidazione controllata è una persona fisica, la stessa deve avere beni da poter distribuire ai creditori. In assenza, la domanda è inammissibile. Nel caso in cui la procedura venga attivata dai creditori, la</i>

Tribunale di CUNEO

	<i>liquidazione controllata non verrà dichiarata se dall'istruttoria emergeranno debiti scaduti e non pagati di ammontare inferiore a 50.000,00 euro.</i>
DOVE SI RICHIEDE	<p><i>Presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.</i></p> <p><u><i>La domanda va presentata in via telematica.</i></u></p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p><i>La domanda si propone con ricorso. Il ricorso può avere forma libera, ma è necessario che allo stesso venga allegata la relazione dell'OCC ("Organismo di Composizione della Crisi").</i></p> <p><i>La relazione dell'OCC deve contenere una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore.</i></p>
COSTI	<i>- Contributo Unificato di euro 98,00;</i>
	<i>- marca da bollo per diritti forfettari di notifica di euro 27,00.</i>

Tribunale di CUNEO

TEMPI	<i>Non preventivabili.</i>
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	<i>Sia la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione controllata che il decreto che rigetta la domanda sono impugnabili con reclamo innanzi alla Corte d'Appello.</i>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<p><i>Se il ricorso è presentato personalmente dal debitore, l'assistenza di un difensore non è richiesta; è invece obbligatoria l'assistenza di un OCC ("Organismo di composizione della crisi"), scelto tra quelli che esercitano nel circondario del Tribunale di Cuneo.</i></p> <p><i>Se il ricorso è presentato da un creditore, non è necessario l'intervento dell'OCC.</i></p>

ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE	
COS'È	<i>È la procedura con cui un debitore incapiente può ottenere l'esdebitazione (vale a dire la dichiarazione giudiziale che rende inesigibili i suoi debiti) anche senza ricorrere alla ristrutturazione del debito, al concordato minore o alla liquidazione controllata.</i>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<i>Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, art. 283.</i>

Tribunale di CUNEO

<p>CHI PUÒ RICHIEDERLO</p>	<p><i>Possono accedere alla procedura solo i debitori sovraindebitati che siano persone fisiche e che non siano assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidative.</i></p> <p><i>Non possono accedere alla procedura le persone fisiche che svolgono attività imprenditoriali nell'ambito di un'impresa "maggiore" (quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale).</i></p> <p><i>Il debitore deve essere incapiente, e cioè incapace di offrire ai creditori alcuna utilità (pagamenti, cessioni beni, ecc.), diretta o indiretta, neppure futura.</i></p> <p><i>Il debitore può accedere alla procedura solo se ritenuto meritevole. Manca la meritevolezza quando il debitore si sia venuto a trovare nella situazione di sovraindebitamento per malafede, frode o colpa grave.</i></p> <p><i>Non può accedere alla procedura il debitore che sia già stato esdebitato.</i></p>
<p>DOVE SI RICHIEDE</p>	<p><i>Presso il Tribunale nel cui circondario il debitore sovraindebitato ha la propria residenza.</i></p>
	<p><u><i>La domanda va presentata in via telematica.</i></u></p>

Tribunale di CUNEO

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p><i>La domanda di esdebitazione può avere contenuto libero, ma ad essa vanno necessariamente allegati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>tutta la documentazione rilevante ai fini della valutazione dell'attivo, del passivo e delle condotte pregresse del debitore;</i> <i>una relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che illustri, tra le altre cose, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.</i>
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> <i>Contributo Unificato di euro 98,00;</i> <i>marca da bollo per diritti forfettari di notifica di euro 27,00.</i>
TEMPI	<i>Non preventivabili.</i>
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	<i>Il rigetto della domanda di esdebitazione è impugnabile con reclamo innanzi al Collegio.</i>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<p><i>L'assistenza di un difensore è facoltativa, ma è necessaria l'assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).</i></p> <p><i>Il debitore può liberamente scegliere un qualsiasi professionista tra gli OCC costituiti nel circondario del Tribunale competente per la procedura.</i></p>

**ACCESSO ALLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO PER FAMIGLIE
(C.D. "PROCEDURE FAMILIARI")**

Tribunale di CUNEO

COS'È	<p><i>Le procedure familiari consentono a più membri della stessa famiglia di accedere in modo unitario alla liquidazione controllata, al concordato minore, alla ristrutturazione o all'esdebitazione.</i></p> <p><i>Si tratta di una facoltà, non di un obbligo: i membri della stessa famiglia restano liberi di presentare domande distinte.</i></p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p><i>Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, art. 66.</i></p>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p><i>Le procedure familiari possono essere attivate da persone fisiche (non necessariamente consumatori: la qualità di consumatore determinerà semmai la scelta dello strumento per la risoluzione del sovraindebitamento).</i></p> <p><i>I soggetti che presentano la domanda devono rispettare almeno una delle seguenti condizioni:</i></p> <p><i>a) deve trattarsi di membri della stessa famiglia conviventi (per "membri della stessa famiglia" si intendono il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti dell'unione civile, i conviventi di fatto di cui alla L. n. 76/2016); oppure</i></p> <p><i>b) il sovraindebitamento deve avere un'origine comune.</i></p> <p><i>Oltre a ciò, tutti i membri della famiglia che presentano la domanda devono rispettare i requisiti previsti dalle singole procedure: a titolo d'esempio, non potranno accedere alle procedure familiari quei membri che siano già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte (anche più</i></p>

Tribunale di CUNEO

	<p><i>risalenti nel tempo), o che abbiano commesso atti in frode dei creditori.</i></p>
<p>DOVE SI RICHIEDE</p>	<p><i>Qualora si tratti di familiari conviventi che non esercitano attività d'impresa, la domanda va depositata presso il Tribunale nel cui circondario i debitori hanno domicilio o residenza.</i></p> <p><i>Qualora si tratti di familiari non conviventi, residenti nel circondario di più Tribunali, il Tribunale competente è quello adito per primo.</i></p> <p><i>Qualora si tratti di familiari conviventi, ma di cui almeno alcuni esercitano l'attività di impresa, è competente il Tribunale adito per primo tra quello nel cui circondario l'impresa ha la sede degli interessi principali e quello nel cui circondario risiedono i familiari che accedono alla procedura.</i></p> <p><u><i>La domanda va depositata in via telematica.</i></u></p>
<p>COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI</p>	<p><i>I membri della famiglia devono presentare un'unica domanda, che rispetti i requisiti previsti per la procedura scelta (si rinvia alle singole procedure per i dettagli).</i></p>

Tribunale di CUNEO

COSTI	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di euro 98,00; • marca da bollo per diritti forfettari di notifica di euro 27,00.
TEMPI	<i>Non preventivabili.</i>
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	<i>Si rinvia alla singola procedura scelta.</i>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<i>Valgono le regole delle singole procedure scelte sia in tema di assistenza del difensore, che in tema di assistenza dell'OCC.</i>

C) AREA PENALE

IMPUGNAZIONI DI SENTENZE DIBATTIMENTALI E DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI IN SEDE E FUORI SEDE

Cos'è

L'impugnazione delle sentenze emesse dal Giudice per le indagini preliminari/Giudice dell'udienza preliminare o dal Giudice del dibattimento è un atto che va presentato agli organi competenti entro i termini prescritti dalla legge (articolo 585 codice procedura penale) a pena di inammissibilità.

Chi lo può richiedere

L'atto di impugnazione è presentato dagli interessati (articoli 570-577 codice procedura penale) personalmente ovvero a mezzo di incaricato.

Dove si richiede

La richiesta deve essere effettuata

- *depositandola presso lo Sportello Unico Penale;*
- *depositandola nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui le parti o i difensori si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento;*
- *depositandola davanti ad un agente consolare all'estero;*
- *trasmettendo l'atto con raccomandata alla cancelleria del Giudice che ha emesso provvedimento;*
- *presentandola al Direttore dell'Istituto di pena in cui è ristretto, se l'interessato è detenuto.*

Cosa occorre

Atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data dello stesso, il giudice che lo ha emesso. Nello stesso atto sono enunciati:

- *i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;*
- *le richieste;*
- *i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.*

La parte dovrà depositare, oltre all'atto originale di cui sopra, cinque copie dello stesso in caso di appello, otto copie nel caso di ricorso per cassazione.

In ogni caso dovrà depositare un numero ulteriore di tre copie per ogni parte privata, presente nel processo.

La parte privata che deposita personalmente l'atto deve essere munita di documento di riconoscimento.

In caso di spedizione dell'atto di impugnazione, se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona a ciò autorizzata o dal difensore.

Quanto costa

Non sono presenti costi.

.

*** *** ***

ISTANZE PER L'AUTORIZZAZIONE A COLLOQUI E/O NULLA OSTA VARI PER DETENUTI

Cos'è

Rilascio di autorizzazione a colloqui e/o nulla osta vari da parte del Giudice procedente alla parte interessata in regime di detenzione in carcere (articolo 18, legge 354/1975 e articolo 37 Decreto del presidente della Repubblica 230/2000).

Chi lo può richiedere

Parte interessata (es. familiari e/o conviventi del soggetto detenuto) o difensore della stessa; detenuto stesso, a mezzo comunicazione (es. fax) proveniente dall' istituto penitenziario ove è ristretto.

Dove si richiede

La richiesta di nulla-osta deve essere presentata:

- *alla cancelleria del Giudice per le indagini preliminari se il procedimento è nella fase della indagini preliminari;*
- *alla cancelleria del Giudice del Dibattimento primo grado, sino all'invio del fascicolo processuale al giudice dell'impugnazione della Corte di Appello e, comunque, se il procedimento pende innanzi alla Corte di Cassazione per l'interposto ricorso;*
- *alla cancelleria del Giudice del Dibattimento sino alla data della pronuncia della sentenza; dopo la data di pronuncia della sentenza, al Direttore del carcere ove l'interessato è ristretto.*

Cosa Occorre

La domanda di colloquio reperibile presso la Cancelleria, sottoscritta da chi la presenta in presenza del funzionario addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non

Tribunale di CUNEO

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, va corredata dal certificato di stato di famiglia dell'interessato.

Quanto costa

Non sono presenti costi

Tempo necessario

Immediatamente, al massimo entro le 24 ore dalla richiesta.

*** *** ***

OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE

Cos'è

L'opposizione è una sorta di impugnazione del decreto penale di condanna che va presentata agli organi competenti entro e non oltre quindici giorni dalla notificazione del decreto.

Chi lo può richiedere

L'opposizione è richiesta dall'imputato e/o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria ed è presentata personalmente ovvero a mezzo del difensore eventualmente nominato.

Dove si richiede

L'opposizione a decreto penale va presentata:

- *nell'ufficio Decreti Penali;*
- *nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trova l'opponente o il suo difensore, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento.*

Cosa occorre

Nell'opposizione a Decreto penale occorre indicare:

- *gli estremi del decreto penale di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso;*
- *le richieste (giudizio immediato o giudizio abbreviato o patteggiamento), oblazione;*

Ove non abbia provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia.

La parte privata che deposita personalmente l'atto deve essere munita di documento di riconoscimento.

Quanto costa

Non sono presenti costi

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Cos'è

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l'accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato.

L'ammissione può essere richiesta per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali comunque connesse (salvo nella fase dell'esecuzione).

La disciplina del patrocinio si applica quindi anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del Tribunale di Sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore.

Il beneficio non è concesso:

- *nei procedimenti penali per evasione di imposte;*
- *nei processi penali per associazione di tipo mafioso;*
- *nei procedimenti penali per droga nella ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80 e 74 comma 1;*

Chi lo può richiedere

Possono richiedere il patrocinio a carico dello Stato:

- *i cittadini italiani;*
- *gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;*
- *gli stranieri non appartenenti all' Unione Europea possono avanzare riserva di presentazione dell' istanza. Questa dovrà essere depositata nei venti giorni successivi, con allegata copia della raccomandata A:R. inviata all' Autorità Consolare di appartenenza con la quale si richiede il rilascio di certificazione attestante la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza, nonché della prova della avvenuta spedizione;*

- *l'indagato, l'imputato, il condannato; l'offeso dal reato, e il danneggiato che intendano costituirsi parte civile; il responsabile civile e il civilmente obbligato per l'ammenda;*
- *chi, offeso dal reato o danneggiato, intenda esercitare azione civile per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti dal reato;*
- *la parte offesa dai reati di violenza sessuale (609-bis, 609-quater, 609-octies) può essere ammessa al patrocinio anche se supera i limiti di reddito.*

Il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel Processo Penale è di € 13.659,64 l'anno.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante. Contestualmente, il limite di reddito viene elevato di € 1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi.

Dove si richiede

La richiesta deve essere indirizzata al Giudice competente presso cui pende il procedimento penale e depositata presso la relativa Cancelleria.

Cosa occorre

La domanda reperibile presso la Cancelleria penale può essere depositata:

- *dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive);*
- *personalmente*
- *inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente;*

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:

- *la richiesta di ammissione al patrocinio;*
- *le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;*
- *l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione);*
- *l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;*
- *l'autocertificazione di non aver riportate condanne per i predetti delitti oppure il certificato del casellario giudiziale;*
- *il nome del difensore (il beneficiario scelto nell'albo speciale degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato, tenuto presso il Consiglio dell'Ordine).*

Se il richiedente è straniero (i.e. extracomunitario), essendo i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione).

Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).

Quanto costa

Non sono presenti costi.

Tempo necessario

Non ci sono termini per l'ammissione ma i tempi per la decisione sull'istanza sono indicativamente di circa 10 giorni.

Tribunale di CUNEO

Ai fini della decorrenza del beneficio varrà la data del deposito in Cancelleria.

Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il Giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:

- *può dichiarare l'istanza inammissibile*
- *può accogliere l'istanza*
- *può respingere l'istanza.*

***** *** *****

RICHIESTE AL GIUDICE DI ESECUZIONE (EX ARTICOLO 665 CODICE DI PROCEDURA PENALE E SEGUENTI)

Cos'è

Sono le richieste che le parti processuali o i loro difensori fanno nei casi in cui il provvedimento (sentenza o decreto penale) siano divenuti irrevocabili. Il giudice dell'esecuzione è chiamato a decidere tutte le questioni che possono insorgere nel corso dell'esecuzione (estinzione del reato, indulto, amnistia, continuazione tra i reati, ecc.).

Chi lo può richiedere

La persona condannata o i difensori, nei termini previsti dalla legge

Dove si deposita

Presso la cancelleria del dibattimento.

Cosa occorre

Istanza scritta redatta in carta semplice.

Quanto costa

Non sono presenti costi

*** *** ***

RILASCIO CERTIFICAZIONI DI PRESENZA A PARTI PROCESSUALI, A TESTIMONI E A SOGGETTI INTERVENUTI A QUALUNQUE TITOLO NEL PROCESSO

Cos'è

E' un'attestazione comprovante la partecipazione di un soggetto all'udienza.

Chi lo può richiedere

Le parti processuali, i testimoni, i periti.

Dove si richiede

Al Cancelliere addetto a prestare assistenza al Magistrato in udienza o alla Cancelleria del Giudice presso cui è pendente il procedimento.

Cosa occorre

- L'atto di citazione a comparire
- Richiesta verbale di rilascio del certificato.

Quanto costa

Non sono presenti costi.

Tempo necessario

Il rilascio dei certificati è contestuale alla richiesta.

*** *** ***

Tribunale di CUNEO

Messa alla prova

Si evidenzia che presso la sezione penale del Tribunale è presente un presidio U.E.P.E.

che fornisce informazioni e supporto. Il presidio è disponibile.

Cos'è

Il D.lgs. 150/2022, noto come riforma Cartabia, estende a molti reati, rispetto al passato, la possibilità di beneficiare della cd. messa alla prova.

Fra le molte novità introdotte dalla cd. riforma Cartabia si annovera l'estensione del potere di richiedere l'accesso alla messa alla prova.

Infatti, il nuovo art. 168 bis c.p. prevede che la messa alla prova possa essere richiesta non solo per i reati puniti entro il massimo edittale di quattro anni di pena detentiva (termine immutato) ma anche "per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 c.p.", anch'esso interessato dalla novella legislativa.

Inoltre, già nella fase delle indagini viene esteso, ai sensi dell'art. 464 ter 1 c.p.p., al Pubblico Ministero la possibilità di proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale entro il termine di venti giorni; la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero".

Nel corso del dibattimento, ai sensi dell'art. 464 bis c.p.p. la richiesta può essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento o, nel procedimento a citazione diretta, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale ex art. 554 bis c.p.p.

Una volta che il Tribunale ritenga di ammettere l'imputato alla messa alla prova incarica l'UEPE di elaborare un idoneo programma di trattamento e, ricevuto quest'ultimo, sospende il processo per il tempo ritenuto necessario e congruo per lo svolgimento della messa alla prova richiedendo all'UEPE di far pervenire una relazione conclusiva una volta terminata la messa alla prova.

Laddove la relazione abbia un contenuto positivo il Tribunale potrà dichiarare estinto il reato, mentre in caso di esito negativo o, laddove vi sia impossibilità imputabile all'imputato di procedere allo svolgimento della messa alla prova, il Giudice potrà disporre, con ordinanza, la revoca della messa alla

Tribunale di CUNEO

prova ed in tal caso il processo riprenderà il suo corso.

La messa alla prova, inoltre, può essere prorogata una sola volta e, in caso di revoca essa non potrà più essere riproposta.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 168 bis c.p. e 464 bis e ss. c.p.p.

CHI PUÒ RICHIEDERLO. *L'interessato con l'assistenza di un difensore munito di procura.*

DOVE SI RICHIEDE. *La domanda deve essere presentata presso l'ente convenzionato.*

COSTI. *La richiesta non comporta alcun costo.*

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE. *L'assistenza di un difensore è necessaria.*

Tribunale di CUNEO

RIESAME DELLE MISURE CAUTELARI (MISURE ANTE FASE DIBATTIMENTO)

COS'È

È una richiesta di riesame del provvedimento (emesso dal PM o dal GIP), impugnato ai fini di ottenerne la modifica o la revoca per i motivi che vengono adottati nell'istanza di riesame o di appello.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 309, 310 c.p.p. (ordinanza in materia di libertà personale); art. 324 c.p.p. (misure cautelari reali).

CHI PUÒ RICHIEDERLO

L'indagato/imputato, il difensore dell'imputato/indagato, il pubblico ministero.

Nel caso di riesame di misure cautelari reali anche la persona interessata (proprietario o usufruttuario del bene in sequestro).

DOVE SI RICHIEDE

L'istanza (relativa alle misure reali) si deposita dinanzi al Tribunale del Riesame (pec: depositoattipenali.tribunale.cuneo@giustiziacert.it) o sul portale PDP.

(NB: il Tribunale di Cuneo è competente solo per il riesame delle misure cautelari reali).

Per il riesame delle misure cautelari personali l'istanza si deposita presso la Corte d'Appello di Torino.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI. *Con istanza di riesame.*

COSTI TEMPI. *Per i singoli provvedimenti che vengono impugnati, tempi previsti dal codice.*

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE.

Non vi è obbligo di presentare l'istanza con l'assistenza di un difensore.

RILASCIO CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLO STATO DEL PROCEDIMENTO

Cos'è

E' il rilascio di un documento che certifica:

- *lo stato del procedimento;*
- *l'attestazione dell'avvenuto deposito di un atto in cancelleria.*

Chi lo può richiedere

L'interessato o il suo difensore, la Pubblica Amministrazione quando trattasi di procedimenti in cui questa è parte o quando trattasi di procedimento in cui sia imputato un pubblico dipendente.

Dove si richiede

Nella Cancelleria del Giudice presso cui è pendente il procedimento (Pubblico Ministero e Giudice per le indagini preliminari nella fase delle indagini-Cancelleria dibattimentale del Tribunale o della Corte di Appello, per le fasi successive).

Cosa occorre

Istanza scritta che può essere depositata personalmente dalla parte che la sottoscrive in presenza del funzionario addetto previa esibizione di un documento di riconoscimento; l'istanza può essere altresì depositata dal difensore costituito o munito di mandato.

Quanto costa

Il rilascio di certificazione a richiesta di privati avviene previo il pagamento del diritto di certificato, con marche da bollo ordinarie del valore corrispettivo previsto 3,92.

Tempo necessario

Nel giro di un paio di giorni al massimo.

RILASCIO COPIE ATTI PROCESSUALI E PROVVEDIMENTI VARI DEI MAGISTRATI (SENTENZE, DECRETI PENALI, ARCHIVIAZIONI, ECC.)

Cos'è

E' la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale penale, o di un provvedimento giudiziario.

Le copie possono essere:

- *semplici (vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto);*
- *autentiche (sono munite della certificazione di conformità all'originale);*
- *in forma esecutiva (se si tratta di titoli esecutivi per legge e dei quali si chiede l'esecutorietà)*

Chi lo può richiedere

Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.

Dove si richiede

Presso la cancelleria del Dibattimento o del GIP/GUP.

Cosa occorre

Modulo di richiesta copie reperibile in cancelleria.

Quanto costa

I soli diritti di copia (vedere tabella diritti di copia a pag. 88)

Tempo necessario

5 giorni senza urgenza

1 giorno con urgenza.

D) DIRITTI DI COPIA E CONTRIBUTI UNIFICATI

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO

	C.U.	Spese notifica
Valore fino a € 1100	€ 43	€ 27
Valore da € 1101 a € 5200	€ 98	€ 27
Valore da € 5201 a € 26000	€ 237	€ 27
Valore da € 26001 a € 52000	€ 518	€ 27
Valore da € 52001 a € 260000	€ 759	€ 27
Valore da € 260001 a € 520000	€ 1.214	€ 27
Valore superiore a € 520000	€ 1.686	€ 27

	C.U.	Spese notifica
Processi civili ordinari	€ 518	€ 27

Si considerano di valore superiore a € 520.000	C.U.	Spese notifica
	€ 1.686	€ 27

TABELLA DIRITTI DI COPIA

D.M. 7 maggio 2015 G.U. n.149 del 30/06/2015 in vigore dal 15 luglio 2015.Diritto di certificazione € 3,92

DIRITTO DI COPIA E DIRITTO DI CERTIFICATO

Aggiornamento del 21/01/2025 – artt. 269 e 269 bis d.p.r. 115 del 30/05/2002 e allegato 8 L. 207 del 30/12/24 in vigore dal 01/01/25)

DIRITTO DI CERTIFICATO: € 3,92

certificati urgenti del casellario, dei carichi pendenti e delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: € 7,84

TABELLE DIRITTI DI COPIA

RILASCIO SU SUPPORTO CARTACEO

Pagine	senza certificazione di conformità art. 267 - tabella 6 TUSG - art. 4, comma 5, DL 193 del 2009 conv. con L. 24 del 2010				autentica art. 268 – tabella 7 TUSG - art. 4, comma 5, DL 193 del 2009 conv. con L. 24 del 2010			
	senza urgenza GDP		con urgenza GDP		senza urgenza GDP		con urgenza GDP	
da 1 a 4	1,47	0,74	4,41	2,22	11,80	5,91	35,40	17,73
da 5 a 10	2,96	1,48	8,88	4,44	13,78	6,90	41,34	20,70
da 11 a 20	5,88	2,94	17,64	8,82	15,71	7,86	47,13	23,58
da 21 a 50	11,79	5,90	35,37	17,70	19,66	9,84	58,98	29,52
da 51 a 100	23,58	11,79	70,74	35,37	29,48	14,75	88,44	44,25
oltre 100	23,58 + 9,83 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	11,79 + 4,92 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	70,74 + 29,49 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	35,37 + 14,76 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	29,48 + 11,80 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	14,75 + 5,91 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	88,44 + 35,40 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	44,25 + 17,73 ogni ulteriori 100 o frazione di 100

RILASCIO IN FORMATO DIGITALE

come da modifica di cui alla L. 207/2024 del 30 dicembre Art.1 comma 815 in vigore dal 01 gennaio 2025

Tipologia di atto	Importo diritti da corrispondere con Pagopa e modalità di rilascio
Copia di atti e documenti del fascicolo in formato digitale (da TIAP Document@)	8 euro in caso di trasmissione tramite PDP (Accesso remoto) o via pec o pec (su autorizzazione)
	25 euro in caso di riversamento su supporto fornito dal richiedente
Supporti multimediali acclusi al fascicolo il cui contenuto non è digitalizzato in TIAP	25 euro per ogni supporto presente nel fascicolo – la memoria di massa deve essere fornita dal richiedente
Intercettazioni	25 euro per archivio riservato – documenti/provvedimenti 25 euro per dati Audio/Video Il riversamento è effettuato dal CIT su supporto fornito dal richiedente

DIRITTO DI COPIA E DIRITTO DI CERTIFICATO

Note: Il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo. La marca si applica sull'originale o sull'istanza. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito. (art. 285 TUSG).

Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato (art. 269 TUSG). Il rilascio di copie con urgenza si intende entro due giorni. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile (art. 16 comma 14 D.L. 179/2012 – Legge 221/2012- art. 40 T.U. spese giustizia). Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo (art. 269 comma 1 bis TUSG). Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con L. 221 del 2012 (art. 52 DL. 24 giugno 2014, conv. con L. 114 del 2014).

Arrotondamenti: le regole applicate sono quelle previste dal regolamento Ce n. 1103/1997, in particolare dall'art 5 di detto regolamento, e chiarite con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 1/12/2001; gli importi in euro devono essere arrotondati al centesimo più vicino, tenendo conto del terzo decimale, per eccesso se la frazione è non inferiore a 0,005, per difetto se la frazione è inferiore; nel caso di più importi da contabilizzare deve essere arrotondato al centesimo ogni singolo ammontare (ad esempio: il diritto di copia cartacea va arrotondato al centesimo e poi è l'importo arrotondato che va triplicato per l'urgenza).

2. LA QUALITA'

1. *La politica della qualità*

La politica della qualità del Tribunale si ispira a 7 principi gestionali che vengono illustrati di seguito:

I. *Attenzione alla qualità del processo di lavoro*

La qualità della prestazione è intesa concettualmente come il “fare bene le cose giuste”. Questo implica una continua ricerca della coerenza tra obiettivi, mezzi e risultati. Il Tribunale di Cuneo ancorché consapevole della limitatezza delle risorse e dell’esistenza dei vincoli strumentali è impegnato nella sistematica analisi critica dei processi lavorativi per l’individuazione degli interventi di miglioramento e semplificazione di quei passaggi ritenuti pesanti e poco significativi nell’iter di completamento dei procedimenti.

II. *Prevalenza dell’individuo*

Il contributo individuale richiesto non è visto come un ordine da eseguire ma come un’azione da compiere in relazione ad una finalità generale (sempre riconducibile alla mission di servizio degli Uffici). Fare prevalere la funzione del singolo individuo su altri aspetti della vita organizzativa permette di promuovere l’efficacia e il conseguimento degli obiettivi generali e strategici. È un principio che fa leva sulle risorse umane che il Tribunale di Cuneo promuove e sviluppa in percorsi professionali rigorosi e certi per contrastare i meccanismi inerziali delle strutture burocratiche dedicate all’erogazione dei pubblici servizi.

III. *Promozione del lavoro di squadra*

Il lavoro in squadra è la puntuale prosecuzione della prevalenza dell’apporto individuale che viene rafforzato dal contributo sinergico e congiunto di tutte le risorse umane coinvolte nei processi di servizio. Ciò implica un’intesa immediata e un gioco di

squadra che va oltre il coordinamento gerarchico e in cui tutti i soggetti svolgono le azioni a loro demandate in naturale sintonia, pur nel rispetto dei diversi ruoli e responsabilità assegnati a ciascuno. Fare prevalere la squadra significa lavorare meno e lavorare meglio, significa avere consapevolezza del proprio lavoro e confidare in quello degli altri (superiori gerarchici e colleghi).

IV. Valorizzazione delle procedure e loro standardizzazione

Le procedure sono un fondamentale fattore di auto-tutela e di “sicurezza” circa le modalità di comportamento e, spesso, di replicazione dei risultati cercati. Se correttamente seguite e mantenute in una logica di costante aggiornamento e miglioramento possono consentire alle strutture di conseguire con maggiore efficienza le loro finalità. Le procedure, da questo punto di vista, rappresentano uno strumento di garanzia formale del corretto sviluppo dei procedimenti amministrativi connessi e un sistema strutturato orientato al conseguimento di risultati ragionevolmente predefiniti. Lavorare secondo le regole è la traduzione operativa del lavoro di squadra. Ciascuno gioca una parte (il proprio contributo), avendo sempre presente il lavoro degli altri, così da conseguire la finalità comune.

V. Attenzione ai portatori di interesse

Utenti, Enti, Istituzioni, Avvocati e altri Operatori professionali sono tutti portatori di interesse (stakeholder) verso il Tribunale. Trascurare i loro bisogni e le loro aspettative significa disattendere la missione istituzionale stessa del Tribunale. A questo proposito il Tribunale di Cuneo ha definito una “mappa” dei propri portatori di interesse e una strategia di gestione dei rapporti. La Carta dei Servizi risponde a questo principio di attenzione nei confronti delle esigenze degli stakeholder.

VI. Cura della comunicazione

Comunicare significa “mettere in comune”. Questo principio riguarda le informazioni, le esperienze, i risultati. Significa anche curare i tempi, le modalità, il linguaggio con cui trasferire notizie e fatti. Comunicare non è sempre agevole e facile, soprattutto quando i destinatari della comunicazione sono così eterogenei come nel caso di un Ufficio Giudiziario. È perciò necessario mettere in conto anche qualche piccola sbavatura che però può servire a dare la misura degli aggiustamenti da apportare e rappresenta il metodo per promuovere un miglioramento continuo della qualità.

VII. Mettersi in gioco e non aver paura della valutazione degli utenti

La valutazione è la pratica che permette di apprendere dal lavoro svolto e dare conto ai portatori di interesse delle cose fatte, dei risultati conseguiti, degli impatti e degli errori. È una pratica che promuove la conoscenza e la crescita qualitativa e funzionale di ogni servizio.

3. GLOSSARIO

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che costituiscono una eccezione alla regola generale.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'amministratore di sostegno è una figura istituita con la Legge numero 6 del 9 gennaio 2004, a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi, non necessita comunque di essere interdetto o inabilitato. Viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito. Possono diventare quindi amministratori di sostegno il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado.

APPELLO

È un mezzo di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento del giudice di primo grado ritenuto, in tutto o in parte, ingiusto. Nello specifico impedisce che la sentenza passi in giudicato, e permette un riesame della controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicché la nuova sentenza sostituisce quella impugnata. In materia penale, l'appello impedisce anche l'esecuzione della sentenza impugnata; in materia civile invece la sentenza di primo grado è sempre immediatamente esecutiva, ma la sospensione dell'esecuzione può essere concessa dal giudice dell'appello.

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE CAUTELARE

È l'attività svolta dal giudice per salvaguardare un diritto oggetto di una vertenza prima della sua definizione.

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DI COGNIZIONE

È l'attività svolta dal giudice per accertare un diritto controverso attraverso un procedimento (processo).

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DI ESECUZIONE

È l'attività svolta dal giudice per dare esecuzione ad un provvedimento o ad un altro titolo esecutivo (sentenza).

AUTORITA' PROCEDENTE

È il giudice davanti al quale pende il procedimento.

CERTIFICATO

È un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai, avvocati, medici ecc.). Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM)

È l'organo previsto dalla Costituzione per l'autogoverno della magistratura. Adotta i provvedimenti riguardanti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati, nonché i provvedimenti disciplinari. È composto dal Presidente della Repubblica (che lo presiede) dal primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso di essa (che ne sono membri di diritto) e da ventiquattro membri elettivi che durano in carica quattro anni: due terzi sono magistrati ordinari (eletti dalla magistratura), un terzo sono professori ordinari di università in

Tribunale di CUNEO

materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio (cosiddetti "membri laici" eletti dal Parlamento in seduta comune).

CORTE COSTITUZIONALE

È un organo previsto dalla nostra Costituzione per:

- *giudicare sulla costituzionalità delle leggi, cioè per verificare se queste sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Costituzione;*
- *giudicare sui conflitti di competenza tra i poteri dello Stato (legislativo, amministrativo, giurisdizionale), su quelli tra Stato e Regioni o tra le Regioni;*
- *giudicare sull'ammissibilità dei referendum abrogativi;*
- *giudicare penalmente, nei casi previsti dalla legge, il Presidente della Repubblica.*

È formata da 15 giudici che restano in carica 9 anni: 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dai magistrati ordinari e amministrativi di grado più elevato. Ogni tre anni i giudici della Corte Costituzionale eleggono tra loro un Presidente. Per giudicare penalmente il Presidente della Repubblica (cosa mai avvenuta sinora) ai 15 giudici se ne aggiungono altri 16 che vengono estratti a sorte da una lista di cittadini (eleggibili al Senato) compilata dal Parlamento ogni 9 anni.

CORTE D'APPELLO

È un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale composto da tre giudici. È competente a giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado d'appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale. Ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo.

CORTE DEI CONTI

È un organo previsto dalla Costituzione (articoli 100 e 103) che svolge funzioni di controllo di legittimità sugli atti del Governo e della Pubblica Amministrazione; sulla gestione del bilancio dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli enti sovvenzionati dallo Stato. Svolge anche funzioni giurisdizionali in materia di contabilità pubblica e di pensioni dei funzionari dello Stato. Si articola in sezioni "di controllo" e sezioni "giurisdizionali", per le questioni di maggior rilievo opera a sezioni unite. La Corte dei Conti ha anche funzioni consultive (attraverso la predisposizione di pareri) e referenti (in quanto è chiamata a riferire direttamente alle Camere sul risultato delle verifiche).

CORTE DI ASSISE

È un organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo per alcuni gravi reati. È composta da un Presidente (magistrato di Corte d'Appello), da un "giudice a latere" (magistrato di Tribunale) e da sei Giudici popolari. Nello svolgimento della loro funzione i giudici popolari sono equiparati ai magistrati di Tribunale e partecipano alla formazione della sentenza con parità di voto.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

È competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte di Assise.

CORTE DI CASSAZIONE

È l'organo supremo della giurisdizione e ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Inoltre regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e attribuzione all'interno della magistratura. In materia civile e penale, è competente a riesaminare le sentenze o i provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto (giudizio di legittimità) cioè per verificare se il giudice di merito, nel

pronunciarsi, abbia correttamente interpretato e applicato la legge. È suddivisa in sezioni cosiddette "semplici" (sei penali, tre civili, una per le controversie di lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a sezioni unite. Ha sede a Roma, e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.

CUSTODIA CAUTELARE

La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della libertà personale dell'imputato che si applica prima della sentenza irrevocabile di condanna per esigenze cautelari processuali (e cioè se vi è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove) o se vi sono esigenze di tutela della collettività (ossia se vi è il pericolo di nuovi reati) nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e sussistono gravi indizi colpevolezza nei confronti dell'indagato o dell'imputato.

DECRETO INGIUNTIVO

È un provvedimento di condanna con il quale il giudice civile ordina al debitore il pagamento di una somma o la consegna di una cosa a favore del creditore che offre una determinata prova scritta del suo diritto. Tale decreto viene emesso dal giudice senza aver sentito il debitore, il quale può proporre opposizione.

DIFESA D'UFFICIO

È la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal Pubblico Ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le

spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.

FUNZIONE GIUDICANTE/FUNZIONE REQUIRENTE

La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente è invece esercitata dai magistrati che svolgono attività di "Pubblico Ministero" e hanno il compito di svolgere le indagini utilizzando la polizia giudiziaria e di esprimere richieste o pareri agli organi giudicanti.

GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace inizia la sua attività a partire dal 1° maggio 1995 in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito. Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. È tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.

GIUDICE TUTELARE

Il giudice tutelare è un magistrato istituito presso ogni tribunale ordinario con il compito di soprintendere alle tutele e alle curatele. Al giudice sono affidate diverse e importanti funzioni in materia di tutela delle persone, particolarmente i soggetti più deboli come i minori e gli incapaci, con riguardo agli aspetti sia patrimoniali che non patrimoniali. Il Giudice tutelare sovrintende alla maggior parte

di quelle attività definite di "volontaria giurisdizione", ossia caratterizzate dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici di interessi in conflitto, ma soltanto delle persone incapaci, o non del tutto capaci, di provvedere da sole ai propri interessi, a cui favore è previsto l'intervento di un giudice con funzioni di tutela e di garanzia, su sua autonoma iniziativa o su richiesta di parenti o soggetti che agiscono con la stessa finalità di protezione.

GIUDICE UNICO

Il Giudice Unico di primo grado è una nuova figura istituita con la riforma dell'ordinamento giudiziario. Il decreto del 1998 ha abolito l'ufficio del Pretore trasferendo le sue competenze al Tribunale ordinario in materia sia civile che penale, escluso quanto attribuito al Giudice di pace. Il Tribunale ordinario decide, sia in materia civile che penale, prevalentemente in composizione monocratica (giudice singolo) e per specifiche ipotesi in composizione collegiale (collegio di tre giudici).

GIUDICI POPOLARI

I giudici popolari sono cittadini chiamati a comporre la Corte di Assise o la Corte di Assise di Appello insieme ai giudici togati. I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali. La nomina a giudice popolare è subordinata ad alcuni requisiti necessari: la cittadinanza italiana, l'età compresa tra i 30 e i 65 anni, il godimento dei diritti civili e politici, la buona condotta morale, la licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte di Assise), licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello). Sono esclusi magistrati e funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

GIUDIZIO ABBREVIATO

Il giudizio abbreviato è uno dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di procedura penale. È caratterizzato dal fatto che con esso si evita il Dibattimento e la decisione viene presa dal giudice allo stato degli atti delle indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero, che assumono valore di prova. Con esso l'imputato rinuncia al Dibattimento e alle sue garanzie, accettando di essere giudicato in base agli atti raccolti nelle indagini preliminari e contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. In cambio, in caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo.

GIURISDIZIONE

È una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai magistrati che costituiscono l'ordine giudiziario. È diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai giudici speciali. Sono organi della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il Tribunale e la Corte di Cassazione. La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una magistratura speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato. A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto

GRADO DI GIUDIZIO

Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio grado di giudizio" secondo il quale è ammesso un riesame della decisione emessa in primo grado. Il

giudizio di primo grado è quello in cui il giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, mentre il secondo grado (o in grado d'appello) quello in cui il giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. È inoltre ammesso un giudizio di legittimità, ossia di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge avanti alla Corte di Cassazione.

GRATUITO PATROCINIO

Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione relativo al riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. È previsto per le cause civili, penali, amministrative, per il processo d'impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al garante per la protezione dei dati personali. Il gratuito patrocinio per i procedimenti giudiziari trova la sua disciplina nel decreto del Presidente della Repubblica del 30/5/2002 n. 115, recante il Testo Unico in materia di spese dello Stato.

IMPUGNAZIONE

È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.

IMPUTATO

Una persona indagata acquista la qualità di imputato quando viene emessa nei suoi confronti la richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena, ovvero di decreto di citazione diretta a giudizio o di giudizio direttissimo. L'attribuzione di un reato (imputazione) avviene da parte del Pubblico Ministero a conclusione delle indagini

preliminari; fino a quel momento il soggetto potenziale autore dell'illecito non può esser considerato imputato, ma solo persona sottoposta alle indagini (indagato).

INDAGATO

Si acquista il termine di indagato quando il Pubblico Ministero indaga su una persona e la iscrive nel registro delle notizie di reato: da quel momento la persona è formalmente indagata. Pertanto, l'indagato è solo una persona sottoposta ad indagini preliminari.

MAGISTRATO TOGATO E ONORARIO

Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine magistrato "togato" si indica il magistrato di carriera che esercita la funzione giurisdizionale (di giudice o di Pubblico Ministero) a tempo indeterminato, nominato mediante pubblico concorso e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, con remunerazione continuata. Il magistrato onorario, invece, è il magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario; le funzioni del giudice onorario sono temporanee e l'incarico è remunerato in maniera diversa secondo le funzioni esercitate (giudice di pace, giudice onorario di pace, giudice onorario di Tribunale, vice procuratore onorario, esperto presso il Tribunale per i minorenni).

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Sono misure introdotte nel 1975, che consentono al soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, a pena detentiva fuori dal carcere. In questo modo si cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario. Le misure alternative alla detenzione sono: l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare, la libertà anticipata. Queste sono disposte dal Tribunale della sorveglianza.

NOTIFICAZIONE

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.

ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE

Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emesso dal giudice nell'ambito del processo civile, penale ed amministrativo. Normalmente l'ordinanza è volta a regolare lo svolgimento del processo e non ha valenza decisoria. Di norma deve essere brevemente motivata e può essere successivamente modificata o revocata dal giudice che l'ha emanata.

PARENTELA

La parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'una dall'altra (fratelli o cugini). Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente. Quindi (a titolo esemplificativo) sono:

- Parenti di primo grado [i figli e i genitori (linea retta)];*
- Parenti di secondo grado [i fratelli e le sorelle; i nipoti e i nonni].*

La legge (salvo che per alcuni effetti determinati) non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.

PATTEGGIAMENTO

Si tratta di un procedimento penale speciale nel quale l'imputato e il Pubblico Ministero chiedono al giudice l'applicazione di una pena ridotta fino a un terzo rispetto a quella prevista per il reato commesso. Il patteggiamento è ammesso solo per i reati minori. Presupposto del patteggiamento è l'implicita ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato e l'accordo tra imputato e Pubblico Ministero sulla scelta di questo rito speciale. Il giudice può accogliere la richiesta dell'imputato in ordine alla pena anche quando il Pubblico Ministero non è d'accordo. Se la sentenza è pronunciata sull'accordo tra imputato e Pubblico Ministero, l'appello non è ammesso.

PERSONA FISICA

La persona fisica per l'ordinamento giuridico è qualsiasi essere umano. La persona fisica è un soggetto di diritto: è dotato di capacità giuridica ed è titolare di diritti e doveri.

PERSONA GIURIDICA

Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica e titolari di diritti e doveri. Sono persone giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società di capitali e gli enti pubblici.

PROCESSO PER DIRETTISSIMA (giudizio direttissimo)

È un procedimento penale speciale caratterizzato da un iter molto veloce, a cui si può ricorrere in caso di arresto in flagranza di reato, o di confessione dell'imputato. Sono ipotesi in cui, data l'evidenza delle prove, viene meno la necessità di procedere a particolari indagini, per cui il processo si svolge direttamente saltando le fasi dell'udienza preliminare e, nella maggior parte dei casi, delle indagini preliminari.

PROCESSO

È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (cosiddette "norme processuali") attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti ad un giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira a una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza) che impone l'applicazione della legge al caso concreto.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

È l'ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico Ministero (P.M.). L'ufficio del P.M. è istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni. Essi formano, nel loro complesso, la magistratura cd. requirente. La funzione principale del Pubblico Ministero è l'esercizio dell'azione penale: con l'avvio dell'azione penale il Pubblico Ministero avvia il processo penale. Il Pubblico Ministero vigila anche sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

La Procura Generale presso la Corte di Cassazione svolge le funzioni del Pubblico Ministero presso l'organo supremo della giustizia; in base alla legge sull'ordinamento giudiziario interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali della Corte di Cassazione e redige requisitorie scritte nei casi previsti da specifiche norme. Con tale attività contribuisce, nell'interesse pubblico, ad assicurare l'uniforme interpretazione della legge.

SENTENZA

È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo sia civile che penale. Generalmente è l'atto

Tribunale di CUNEO

conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del giudice).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

È un organo della giurisdizione amministrativa, competente a giudicare in primo grado sui provvedimenti amministrativi impugnati per motivi di legittimità (cioè di conformità alla legge) e lesivi di un interesse legittimo (cioè di un interesse del singolo corrispondente ad un interesse pubblico generale); in alcuni ambiti ha giurisdizione di merito o esclusiva. Il TAR ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione, che coincide con il territorio della Regione, e ha sede nel suo capoluogo. È suddiviso in sezioni e le sue decisioni sono assunte da un collegio di tre giudici. Contro le decisioni del TAR è ammesso ricorso, in secondo grado, davanti al Consiglio di Stato.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Il Tribunale di sorveglianza è uno dei due organi in cui si articola la magistratura di sorveglianza. La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Il Tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al magistrato di sorveglianza. La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'appello. È composto di magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione

Tribunale di CUNEO

distaccata di Corte d'appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

TRIBUNALE ORDINARIO

È il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto circondario. Dopo l'abolizione del Pretore, il Tribunale ordinario è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune competenze minori del Giudice di pace per le quali è quest'ultimo il giudice di primo grado. Perciò, il Tribunale ordinario giudica anche in secondo grado sugli appelli proposti contro le sentenze del Giudice di pace. Il Tribunale ordinario giudica in composizione collegiale (tre giudici) e in composizione monocratica (un giudice singolo). Le sentenze del Tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l'appello, davanti alla Corte d'Appello per motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e davanti alla Corte di Cassazione, mediante ricorso per cassazione, per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimità) o di attribuzione tra le varie giurisdizioni (motivi di giurisdizione). Il Tribunale ordinario esercita anche le funzioni di Giudice tutelare, oltre ad altre specifiche funzioni stabilite dalla legge.

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il Tribunale per i minorenni è un organo giurisdizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi che coinvolgono soggetti minorenni per procedimenti che riguardano reati, misure rieducative, adozioni, potestà dei genitori, amministrazione patrimoniale, tutela ed assistenza. I giudici che compongono il collegio hanno competenza per tutti i procedimenti che riguardano: reati, misure rieducative, adozioni, potestà dei genitori, amministrazione patrimoniale, tutele ed assistenza.

TUTORE

Il tutore è nominato dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del tutelato (minore che ha perso i genitori o di genitori ignoti, o interdetto, ovvero persona assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi). Il tutore ha la cura del tutelato, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni, ma non può rappresentarlo nel compimento degli atti c.d. personalissimi (fare testamento, sposarsi, riconoscere il figlio naturale...) che sono, pertanto, allo stesso preclusi. Rientrano in particolare tra i compiti del tutore provvedere all'amministrazione del patrimonio del tutelato e occuparsi del suo benessere psicofisico, promuovendo quanto più possibile il suo sviluppo. Ogni anno il tutore deve presentare al giudice tutelare il rendiconto relativo all'amministrazione del patrimonio del tutelato.

UFFICI DI SORVEGLIANZA

La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Le ordinanze conclusive del procedimento sono sempre ricorribili per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è previsto anche il riesame nel merito.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

È l'attività che viene esercitata dal giudice non per comporre una lite, ma nell'interesse di uno o più soggetti, per il rilascio di autorizzazioni, omologazioni, nomine, revoche, ecc. In genere il giudice adotta questi provvedimenti con decreto emesso in Camera di Consiglio.

